

Maximilien
20392



SULLA

PENA DI MORTE

LEZIONE

DI

GIUSEPPE PISANELLI

QUARTA EDIZIONE

Accresciuta della proposizione fatta dall'Autore sul medesimo argomento
nella Camera dei Deputati di Napoli

TORINO

DALL'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba

1862



Amma
789

SULLA

PENA DI MORTE

LEZIONE

DI

GIUSEPPE PISANELLI



QUARTA EDIZIONE

Accresciuta della proposizione fatta dall'Autore sul medesimo argomento
nella Camera dei Deputati di Napoli

TORINO

DALL'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE


via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba

1862

Proprietà letteraria

AVVERTENZA


Ponendo nuovamente a stampa questa lezione, dettata dall'autore nel 1841 e pubblicata la prima volta nel 1848, non vi si è fatta mutazione alcuna. Vi sono state aggiunte solo due *note*, quella che è alla pag. 61, e l'altra alla pag. 64.



ALLA MEMORIA

DI

UN NOME DILETTO



LA PENA DI MORTE

Grave è certamente il subietto che imprendiamo a trattare: può un uomo, può la società spegnere la vita del colpevole? A siffatta interrogazione, quanti pensieri si affollano alla nostra mente, quanti affetti si risvegliano nel nostro cuore! — Da un lato ci si affaccia l'autorità dei secoli. Ma d'altra parte togliere ad un uomo il tempo concessogli dalla Provvidenza; cacciarlo da questo mondo e balestrarlo nell'eternità, prima che Iddio a sè lo chiamasse; è un atto in cui così bieco e sterminato si mostra il potere, che la ragione non può non rimanerne percossa ed incerta. Nè cessa l'incertezza rivolgendoci allè dottrine degli scrittori; chè da esse anzi più potente rampolla il dubbio, da tanti e sì opposti pareri sostenuto. In mezzo a tanta perplessità l'unico scampo che resta all'umana ragione è quello di affidarsi a' fatti, intentamente studiarli, e chiarire al lume della coscienza la veracità

dei loro risultamenti. Forse questa via ci dilungherà ad un tempo da coloro che accusano i nostri padri per non essersi astenuti da una pena crudele, e da quelli che vituperano i tentativi fatti per abolirla; ma non saremo noi spauriti dal dissenso dei dotti, ove per avventura la nostra voce fosse confortata dalla storia dei popoli e dalla coscienza del genere umano, cioè dalle due tavole a cui sono commessi i destini dell'umanità.

È fatto indubitato che l'intelligenza dell'uomo si svolge e progredisce: onde è certo che gli oggetti medesimi sono, secondo il suo diverso stato, variamente raffigurati. È quasi impossibile che alla prima osservazione che si rivolga sopra un oggetto, si rivelino alla nostra mente tutte le sue qualità, tutte le sue relazioni. E se ciò accade in questi tempi, nei quali tanto ci aiutiamo dell'esperienza de' secoli passati, tanto ci giova un più svegliato giudizio; con maggior ragione si troverà vero, se spogliandoci di tali vantaggi, ci alloggiamo ne' primordii del genere umano. Nè d'altra parte è da credere che l'uomo possa stimare le cose diversamente di quello che a lui sembrano, e che in altro modo le abbia a giudicare.

Or se questo accade, ed è conseguenza necessaria delle leggi della umana intelligenza in ogni cosa, come non ci persuaderemo che sia pure avvenuto del fatto più importante dell'umanità, della morte? Nè a noi poco giova riandare le vie battute dall'umano pensiero; intendere e descrivere le forme sotto le quali si è all'uomo presentata la pena di morte.

S'egli è certo esser legge dell'intelligenza che nei primi suoi passi sia guidata dal senso, che in appresso potente si svolga in lei la fantasia, e che da ultimo prevalga la ragione; noi dovremo trovare nel fatto che imprendiamo a studiare le impronte di questa legge.

Ponete un uomo la cui vita morale e intellettuale giaccia quasi oppressa dalla vita animale, la cui ragione sia sepolta sotto i sensi; egli non scorgerà ne' fatti che gli si presenteranno che il solo lato materiale e sensuale, o almeno questa parte sarà da lui principalmente avvertita ed intesa. Non cercate adunque in lui forti o vaghe immagini, non affetti delicati e pensieri gentili. Rudi ed aspre sensazioni, a cui seguono tarde e grossolane fantasticazioni, costituiscono la sua vita; ed appena nel buio che lo circonda balena da quando a quando quel raggio di luce divina, ch'è dote e privilegio della sua natura: onde in questo primo mostrarsi dell'uomo sulla scena del mondo, egli sembra per poco distante da tutti gli altri animali. Giovandosi in siffatto stato del soccorso di poche persone, ravvisa in tutte le altre tanti nemici; ed il genere umano si divide in due parti, una è la sua famiglia, l'altra il rimanente degli uomini. Eppure questo essere così travagliato da una selvaggia natura; così slegato dagli altri esseri a lui somiglianti; tanto bisognoso ed infermo, è destinato al conquisto della natura, ad una vita che renda immagine delle dolcezze di quella più durevole vita ove il suo destino sarà compiuto.

Sicchè precipuamente in siffatta stagione l'uomo doveva

stimare il dolore ed il piacere per quello che è in essi di materiale e corporeo; e pensando di affliggere e tormentare un altr'uomo, i suoi pensieri s'indirizzavano al tormento del corpo. Però se, spronato dal sentimento della vendetta o dal desiderio di riparare un oltraggio patito, si fosse rivolto contro un altro uomo, niuna misura avrebbe avuta questa reazione; aspra e selvaggia sarebbe stata ed intenta al maggior martorio dell'offensore. Pago si sarebbe tenuto l'offeso, o allora almeno si sarebbe disacerbato il suo cordoglio, quando avesse consumato tutto il suo potere a danno dell'offensore. La cui capacità di soffrire, non essendo d'altra parte illimitata, doveva presto cedere alla violenza del patimento, risolvendosi quella natural favilla onde è possibile la pena e la gioia.

Adunque i martorii che precedevano il morire dovevano far parere la pena di morte paurosa ai primi uomini: quel dolore materiale e sensibile che genera la violenza, e che all'intelletto, il quale inavvertitamente aggiunge ad esso le altre condizioni di quel fatto, s'ingrandisce e si esagera, fa gli uomini tementi del morire, e nel dar morte crudeli.

Ma come prevale in un secondo tempo la fantasia, ed è proprio di questa facoltà trasportarsi fuori di sè e riferire agli oggetti esterni le proprie sensazioni, materializzando in tal guisa ed obbiettivando le impressioni che l'uomo aveva prima ricevute dagli oggetti esterni, così un'altra serie di fenomeni si manifesta nell'umana intelligenza.

È impossibile che il principio morale non si svolga in noi e non conquisti il principio materiale. L'uomo individuo, il mondo intero, offrono lo spettacolo del perenne contrasto tra la materia e lo spirito. Quando nel cuor di PETRARCA non suonava intero nè il sì nè il no, quando nel capo di DANTE il sì ed il no tenzonavano, le notti insonni di CESARE BORGIA e le veglie di TORQUATO TASSO, non rappresentano che un combattimento interno tra tali forze. Questo combattimento è pure scolpito nelle guerre sacre dei popoli antichi, nelle crociate, ed in quante altre o più sante o più empie guerre si sieno al mondo mai fatte: e l'immenso travaglio dell'intera natura, a traverso del quale siamo pervenuti alla presente civiltà, altro non testimonia se non la guerra incessante tra questi due opposti principii. — Solo alla religione, quando essa ci deriva dal cielo, spogliando l'uomo delle sue passioni e sorridendo agl'innocenti piaceri, è dato assidersi tra loro ed accordarli; ma siffatta composizione è possibile allorchè l'un principio sta in presenza dell'altro, bastevole a provarsi con esso e combatterlo. Svolto pertanto il principio morale pel benigno influsso della religione, si rivela intrinsecato con essa, e quindi accade che il principio religioso si spanda sulla società e la governi, e che da lei pure prendano anima e colore i diletti e i dolori della vita. Da ciò avviene che trasportandosi l'uomo fuori di se stesso ed obbiettivando l'aspra impressione che aveva preso della morte, ne forma un ente materiale e sensibile, lo circonda di tutto quel buio con cui l'estremo fato della

vita confonde l'intelletto de' viventi; e se si lancia col pensiero nel futuro, ne trae lampi di spavento e di arcane paure. — Quando si vede la giustizia umana, che in questa stagione s'arrogava il vanto di rappresentare la giustizia divina, percuotere un uomo di tutta la sua forza, anzi che pensare alle gioie a cui potrebbe sortirlo un più retto giudice, si affaccia alla mente il disperato duolo de' reprobî; o certo meno dubbio del premio si stima il castigo. Nè si tralasci che in siffatto tempo, svolgendosi i sentimenti morali e venendo in pregio la stima e l'opinione degli altri uomini, si aggiunge anche questa ad esacerbare i pensieri che rendono tetra la morte, notando d'infamia coloro che la patiscono in pena dei loro falli.

Sicchè in questo tempo la morte si stimerà dolorosa più per quelle immagini che la circondano, che pe' dolori che genera. Essa ci apparirà come un ente misterioso e terribile che segue le nostre orme non visto, che ci coglie non apparecchiati, e che coll'immenso suo potere prende giuoco dell'universo. Quest'ente fantastico era nell'animo del poeta, quand'ei diceva, parlando del Consiglio di Venezia:

Qui con tacito piè viene la morte,
E non trovi giammai l'orme del sangue.

Da ultimo, allorchè l'uomo si ripiega in se medesimo e vengon meno quelle tetre fantasie, non più ci si rappresenta la morte come un ente spaventoso e tremendo che cacciandoci da questa terra ci trae seco in un mondo ignorato; ma noi bastiamo a scorgerla qual essa

è veramente, come la cessazione della vita. Avvertiamo i dolori che d'ordinario travagliano la nostra frale spoglia nel punto dell'irrevocabil divorzio con lo spirito; poniamo mente all'ansia solenne che allora dee stringere il nostro animo vicino ad approssimarsi ad un giudice non fallibile; ma non sono questi gli elementi che più ci affliggono nel fatto della morte. Dolori più acerbi di quelli che l'uomo prova nel morire incontrerebbe pur egli volentieri, se fossero confortati dalla speranza di vita; ed in quanto al pensiero della immortalità piuttosto che di affanno ci è causa di letizia. Chi manca anzi di siffatto pensiero torce sgomentato lo sguardo da quella suprema e sconsolata necessità, mentre al Cristiano è spesse volte speranza, e non di rado desiderio vivissimo.

Laonde in questo tempo riguardandosi la morte come una mesta dipartenza dalla vita, pesa sul cuore veder franti con violenza que' nodi onde l'uomo era stretto alla terra; pesa vederlo strappato a' suoi più cari, all'affetto degli amici, al riso del creato e divenire eternamente muto ed immemore. Di profonda mestizia si riempie l'animo di chi contempla il supremo scolorire di un moriente, e pensa come le aspettate gioie della vita, la festa che promettono i dì futuri, si perdano nel buio di una fossa. Onde per questa parte è ben descritta dal LEOPARDI ne' versi:

E cangiar con gli oscuri
Silenzii della tomba i dì futuri,
Questo, se all'intelletto
Appar felice, invade
D'alta pietade a' più costanti il petto.

Non dico io già che temendosi la morte non si faccia ragione d'un dolore sterminato che s'immagina dover patire il moriente nel suo essere fisico, e non si spaventi pure lo spirito all'affacciarsi all'altra vita; ma certo queste considerazioni non sono a'giorni nostri prevalenti.

Se così veramente si è rappresentato all'animo degli uomini il fatto della morte, le leggi, che, effetto della loro intelligenza, intendevano ad incarnare quel concetto nella realtà delle cose, avran dovuto corrispondentemente provvedere.

Però troviamo che presso gli antichi popoli s'irrogava la pena di morte con battiture (*virgis caedere*), gittando il condannato in mezzo alle belve, precipitandolo dall'altezza di una rupe, tanagliando il suo corpo (1). Ed è facile l'intendere quanto dolore provasse colui il quale anzi che a morire sembrava condannato a vedere e patire il disumano strazio del suo corpo; quanto ne toccasse a quello le cui membra erano rotte, e le carni lacerate da feroci animali, dagli urti dei macigni o da ferri crudeli.

Alquanto meno doloroso, benchè non meno fiero e su-

(1) VALERIO MASSIMO lib. 6. c. 3: TACITO lib. IV. PLINIO, *Epistole*, libro X, I Cinesi tanagliavano il parricida e poi lo facevano a pezzi. PASTORET dice che gli Egiziani insinuavano in tutte le parti del corpo del parricida alcuni pezzi di rasoi, della lunghezza di un dito, e che dipoi lo ponevano sulle spine ove era bruciato. I Cartaginesi ponevano il reo sotto un graticcio, lanciandogli sopra sassi fino a farlo morire. LIVIO l. 1, c. 51. Quasi somigliante era la pena che riferisce Tacito come usata presso i Germani, dicendo: *ignaves et imbelles et corpore infames, coeno ac palude, injecta insuper crate mergunt.*

perbo fu l'uccidere con la scure, in tempi rozzi, simbolo della civile potestà.

Onde GIOVENALE:

Et legum prima securis:

E LUCANO:

Tunc nervos venasque secat, nodosaque frangit
Ossa diu nondum artis erat caput ense rotare.

Quando in appresso si ritrae l'orrore della morte non tanto dal cruccio fisico, quanto da un altro elemento che spazia nella fantasia, necessariamente dee ciò mostrarsi anche nel mettere in atto la detta pena; e però si scemano i martorii nell'irrogarla, e si circonda di tali fatti che valgano a riprodurre effettivamente i timori che l'accompagnano. E poichè in un tempo in cui è anche riconosciuto dalla legge il paventoso intervallo che rompendo la natura comune distingue gli uomini in caste, ogni miglioramento, sotto la forma di privilegio, è prima impartito all'ordine più alto; così avvenne che si surrogasse agli antichi barbari modi la morte col gladio, e che per alquanto tempo i soli nobili potessero schivare più dure carneficine (1). Onde nella l. 8, D. *De poenis*, temperandosi l'arbitrio del giudice, è scritto: *Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis, ut gladio in eo animadvertatur;*

(1) Dice KIPPINGO: *Gladius usurpari coepit, quando reus erat conditionis melioris: unde Bassianus Caesar valde increpuit illos, qui Papinianum securi decollavissent, quod gladio factum oportuerat.*

sed animadverti gladio oportet, non securi, vel telo, vel fusti, vel laqueo, vel aliquo alio modo.

Molti poi furono i modi tenuti per rendere anche più spaventosa la morte al condannato ed agli spettatori. Ove fu il reo vestito di nero, ove di giallo, e talvolta tratto nudo al supplizio; spesso con funebre cerimonia menato pria che al patibolo, alla chiesa, e qui costretto a pubblica confessione. Insomma il modo dell'esecuzione era tutto rivolto a render sensibili i tetri pensieri che circondavano la morte (1).

La civiltà progredì, i crudeli martorii disparvero, le funebri cerimonie in gran parte si dileguarono, ma la pena di morte non venne meno. Si vanti dunque pure la civiltà di aver posto termine ad atroci carneficine, surrogando agli antichi modi la decapitazione, ma si vergogni

(1) Ecco una condanna del parlamento di Parigi dei 16 giugno 1678, la quale dichiarò d'Aubray de Brinvilliers convinta di aver avvelenato il padre e i fratelli, e di avere attentato alla vita di sua sorella. — Et pour réparation a condamné et condamne la dite d'Aubray de Brinvilliers à faire amende honorable au devant de la principale porte de l'Église de Paris, où elle sera menée dans un tombereau nuds pieds, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du poids de deux livres; et là étant à genoux dire et déclarer que méchamment et pour vengeance et pour avoir les biens elle à fait empoisonner son père, ses deux frères et attenté à la vie de défunte sa soeur, dont elle se repent, en demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice; et ce fait, menée et conduite dans ledit tombereau dans la place de Grève de cette ville pour y avoir la tête tranchée sur un echafaud, qui pour cet effet sera dressé en la dite place; son corps brulé, et les cendres jettées au vent; icelle préalablement appliquée à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation des ses complices. — Causes célèbres. tom. I.

ad un tempo di minacciare le pene medesime che erano in uso ne' secoli andati. Con la decapitazione si è avuto riguardo al corpo, ma lo strazio dell'animo è sempre lo stesso: il dramma non è diverso, si è solo scemato il fastidio degli spettatori assolvendolo in un atto.

Eppure intentamente studiandosi i fatti, avrebbersi potuto di leggieri inferire: che se era impossibile surrogare alla pena di morte altra pena equivalente, quando il concetto di essa s'incarnava o nello strazio del corpo, o nelle tetre immagini dell'avvenire; non era più impossibile una pena che con minor dolore producesse i medesimi effetti allorchè si cominciava a riguardare come un mezzo pel quale, privandosi il condannato di ogni diletto ed allontanandosi dalla società, s'intendeva unicamente a tutelare la sicurezza della comunanza civile. Siffatti risultamenti possono procacciarsi ne' tempi odierni con modi molto meno crudeli, e perciò solo questi diventano illegittimi.

Più ancora è da maravigliare che l'ultimo supplizio non si risparmi neppur in quei paesi, ne' quali, rendendosi onore al sistema penitenziale, si fa segno di aver riconosciuto difformi dai bisogni dell'odierna civiltà le dure pene convenienti a' tempi di senso e di fantasia — Troppo impari alle condizioni dei popoli inciviliti si mostrano i codici penali di tutta Europa; perocchè comunque si trovino migliorate le forme dei giudizi, più guarentita l'innocenza, pure le pene sono quelle stesse ch'erano in tempi a noi remotissimi, e che invece di civiltà sentono di barbarie.

Era naturale nondimeno che la discrepanza tra il sistema penale e i nuovi bisogni della società si avvertisse dapprima in quel punto, ov'essa era maggiore, cioè nella pena di morte, che era pure ad un tempo la maggiore di tutte le pene. Quindi l'ultimo supplizio richiamò i primi sguardi de' pensatori; ma le loro osservazioni su questa pena debbono stimarsi come un preliminare della riforma dei nuovi codici.

Il primo che levò la voce contro l'ultimo supplizio fu CESARE BECCARIA. Il libro *dei delitti e delle pene*, in molte parti fu l'espressione di un sentimento comune: e però voltato in varie lingue, ottenne plauso universale.

Movendo BECCARIA dal principio che il diritto penale si poggiava sulla concessione de' proprii diritti, fatta da ciascun uomo individuo alla società, diceva: « Chi è mai
« colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini il diritto
« di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della li-
« bertà di ciascuno vi può essere quello del massimo
« fra tutt'i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si ac-
« corda un tal principio con l'altro che l'uomo non è pa-
« drone di uccidersi? »

« Non è dunque » aggiungeva egli « la pena di morte
« un dritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può;
« ma è una guerra della nazione con un cittadino, per-
« chè giudica necessaria e utile la distruzione del suo
« essere; ma se dimostrerò non essere la morte nè utile
« nè necessaria, avrò vinta la causa dell'umanità ».

Queste furono le prime voci con le quali venne impu-

gnata la legittimità di un fatto pauroso e tremendo; ed a tali voci si riscossero le menti dei filosofi, e non ristettero dall'interrogarsi se fosse giusto il punire con la morte. Quindi si schiuse un nobile arringo in cui splendidamente si provarono i più eletti ingegni. Indarno tenterei ripetere i nomi di tutti, e le ragioni arrecate da ciascuno; ma sarebbe incivile tacere affatto di essi, nè con poca utilità saranno ricordate e discusse le opinioni degli scrittori più reputati.

Gli argomenti di BECCARIA, potentissimi nell'ordine dei principii stabiliti da quell'illustre scrittore intorno al diritto di punire, e conseguenza necessaria di essi, appaiono privi di ogni valore tostochè i principii medesimi furono validamente combattuti. E invero se la rinuncia ad uno stato *estrasociale*, ed i patti fermati tra gli uomini pria di raccogliersi in società sono fantastiche supposizioni; se, indipendentemente da ciò, il diritto di punire non deriva da tali sognati patti, perchè anche senza essi starebbe, e starebbe anche ove fosse stato da quelli disdetto; se l'uomo, come non ha il diritto di uccidersi, così non ha parimente la facoltà di martoriarsi o inferirsi altro male, e quindi andrebbe detta ogni pena illegittima; se da ultimo all'esercizio del diritto di punire ripugna affatto il concetto della guerra; è manifesto che i pensieri del filosofo milanese non erano saldo sostegno alla sua sentenza tanto umana e benefica.

Nè immuni da errore sono i ragionamenti di coloro che si fecero a combattere l'opinione di BECCARIA. « Ogni

« uomo, afferma ROUSSEAU, ha diritto di arrischiare la
« vita per conservarla. Ha mai detto alcuno che colui il
« quale si gitta dalla finestra, per iscampare da un in-
« cendio, sia reo di suicidio?... Per non esser vittima di
« un assassino, ciascuno consente di morire s'ei lo di-
« venta... D'altronde ogni malfattore, attaccando il dritto
« sociale, diviene pe' suoi misfatti un ribelle, un traditore
« della patria; cessa di esserne un membro mentre ne
« viola le leggi, e le fa guerra. Allora la conservazione
« dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che
« uno dei due perisca ».

Il nostro FILANGIERI, il cui nome risveglierà sempre un
sentimento di tenera devozione in tutte le anime gentili,
discostandosi alquanto dalla via calcata dal filosofo gi-
nevrino, diceva: « Il dritto che ha il Sovrano d'infliggere
« così la pena di morte come qualunque altra pena, non
« dipende dalla cessione dei dritti che ciascheduno a-
« vea sopra se medesimo, ma dalla cessione dei dritti
« che ciascheduno avea sopra degli altri ».

« Nello stato di naturale indipendenza, egli aggiunge,
« ho io il dritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno
« ne dubita. Se io dunque ho questo dritto sulla sua
« morte, egli ha perduto il dritto alla sua vita, giacchè
« sarebbe contraddittorio che due dritti opposti esistessero
« nel tempo stesso.... Dovremo noi supporre che l'aggres-
« sore che avea perduto il dritto alla vita prima di per-
« fezionare il delitto, lo riacquisti dopo che il delitto
« è consumato? Dovremo noi credere che l'istessa causa,

« il delitto, possa produrre un momento prima ed un
« momento dopo due effetti diametralmente opposti?

Da tali ragionamenti deduce FILANGIERI che anche nello *stato naturale* ci era il dritto di punir con la morte, comunque mancassero i mezzi per ridursi in atto; al che ha provveduto la società.

I ragionamenti de' due scrittori citati hanno comune il vizio di supporre *naturale* uno stato *estrasociale*, e di attingere dalle concessioni de' privati il dritto di punire. Oltre a ciò non potrebbe abbracciarsi l'argomento di ROUSSEAU, che confonde condizioni di fatto opposte, cioè la necessità di campare da un pericolo, con la spontanea risoluzione di sottomettersi ad un danno per soddisfare la passione del delitto. Ed ugualmente torna nel nulla l'argomentare di FILANGIERI, quando si avverta che il dritto dell'agredito a dar morte all'ingiusto aggressore, dipende dalla condizione di fatto d'essere la vita di quello in pericolo: la quale condizione mancando per la morte dell'agredito, non può non cessare il dritto sulla vita dell'aggressore. Non è costui purificato dalla consumazione del misfatto nell'ordine morale; ma nell'ordine di dritto rimuove essa e respinge efficacemente l'uso della forza che si movesse col titolo di difesa. Può la forza da un più giusto titolo esser legittimata, ma affatto e sostanzialmente diverso da quello che sorregge il dritto di difesa, dritto che nasce col pericolo e muore con esso.

Nè aggiunge alcun valore all'opinione di FILANGIERI l'osservazione del suo illustre commentatore BENIAMINO

CONSTANT, che cioè: « La pena di morte è la sola che di-
« spensa i governi dal moltiplicare all'infinito una classe
« d'uomini dedicati per mestiere a delle funzioni odiose ». Mio Dio! e può esservi sulla terra, non dirò uffizio più odioso, ma più sacrilego e nefando di quello del carnefice?

E fossero odiosissimi i birri ed i carcerieri, come mai il desiderio di vederne scemato il numero, potrebbe legittimare un atto che fosse altramente dimostrato ingiusto?

Sebbene gli autori citati, ed altri ancora, sostennero la legittimità dell'ultimo supplizio, non però si ristettero dal raccomandare tutti a' legislatori un uso assai temperato di siffatta pena: per modo che se l'opinione di BECCARIA non conseguì dal loro animo quel pieno assenso che meritava, pure non poterono essi negarle ogni suffragio.

Ma un più nobile assenso, quello de' legislatori, un più universale suffragio, quello de' popoli, prometteva agli alti sensi di BECCARIA la forza del vero ed il progresso, eterno istinto dell'umana famiglia; promessa che avventurosamente vide egli stesso in parte adempiuta. Udì egli nel 1786 la voce umanissima di Pietro Leopoldo Gran-Duca di Toscana, il quale, primo tra i legislatori, riconobbe che un reo è *ancor esso un figlio della società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi*, e proclamò l'abolizione della pena di morte. — Quale altissima gioia dovette comprendere il tuo animo, o CESARE BECCARIA, quando vedesti compiuti i tuoi nobili voti

nella terra d'Italia? — Nè forse fu minore quella che ebbe a provare quando anche nelle parti settentrionali di Europa vide divampare quel santo fuoco di carità, che egli con caldo animo primo accese. Giuseppe II, principe di sensi generosi, non resistette al nobile esempio, e volle pur egli abolita la pena di morte (1).

Caterina II, ammaestrata dalla esperienza di Elisabetta, che regnando 20 anni provò quanto l'astenersi dalla pena di morte contribuisse a diminuire il numero de' misfatti, ricordò alla giunta incaricata de' nuovi codici: *che bisogna punire il colpevole senza imitarlo*; nè in appresso temette di abolire l'ultimo supplizio. Carlo Federico Margravio di Bade e di Dourlach, compreso anch'egli dalla santità de' pensieri di BECCARIA, soppresse la pena di morte.

Nè forse soltanto i nomi di questi principi potrebbero onorarsi di aver recata in atto l'opinione di BECCARIA, se la piena della civiltà, al cadere del passato secolo, violentemente irrompendo, non avesse gittato nell'animo dei legislatori il sospetto contro l'impeto de' nuovi bisogni. Nè la stessa rivoluzione francese mancò d'imprecare all'ultimo supplizio; ma conscia de' suoi trasmodamenti e de' pericoli che correva, credette assicurare il suo regno col mantenere la pena di morte: incauta! ella accolse invece nel suo seno un aspide che non tardò ad avvelenarle la vita.

(1) *Art. 29 del cod. crim. pubblicato nel 1787.*

Successero alle rivoluzioni le guerre, e tutti i nuovi principii parvero stare in sospenso, come aspettando il loro fato dal Dio delle pugne. — Ma pure, tanta è la forza del vero! anche quando sembrarono restaurati del tutto gli antichi ordinamenti, dovettero essi in parte accomodarsi a' nuovi bisogni, e cedere alquanto all'invitta virtù de' principii, i quali fatalmente destinati alla conquista dello spirito, ricominciarono il loro secreto e onnipotente lavoro. — Però tutt'i codici penali che apparvero in Europa dopo il 1800 assegnarono più miti pene a molti reati puniti prima con la morte: nel 1816 un nobile filantropo propose al consiglio di Ginevra l'abolizione di questa pena: in Portogallo fu pronunziata al 1821, nella legislazione che cadde con le Cortes: nel 1822, nel Nuovo mondo, in quella vergine terra ove la vecchia Europa rinfrancò la sua vita, il Senato della Luigiana accolse le proposizioni di LIVINGSTON ed abolì la pena di morte. Poco appresso il vecchio PATI, col Vangelo alle mani, persuase al consiglio di Otaiti, che la legge di Cristo aborrisce da una pena tanto crudele. Nel 1825, installata in Francia una Società di morale cristiana, bandì un concorso per l'abolizione della pena di morte, e nell'anno medesimo fu ciò proposto al consiglio di Ginevra, dove pure il conte DE SELLON istituì nell'anno 1827 un nuovo concorso. Anche in quest'anno l'erede del trono di Elisabetta e di Caterina abolì la pena di morte nel ducato di Finlandia. Nel 1829 fu creata in Inghilterra una società che aveva per scopo di diminuire le

leggi che comminavano la pena di morte. Quindi più ampiamente furono ventilate le ragioni dell'umanità, meglio fu l'ultimo supplizio combattuto; e così oltremonte apparvero opere su tal subbietto di maggior credito, delle quali la tristizia de' tempi fece povera l'Italia.

Fu trattata la questione teologicamente; e però l'ese-
crato nome del primo fratricida fu ripetuto da' sostenitori
e dagli avversarii dell'ultimo supplizio. Nelle codarde
parole profferite da Caino: *omnis igitur qui invenerit me,
occidet me*, videro i primi, come avea già fatto COCCIO (1),
una ricognizione del dritto di dar morte all'omicida (2).
Gli altri, più giustamente, stimarono quelle voci effetto di
disperata paura, impotenti a dimostrare la legittimità
della pena di morte, come la paura del tradimento non
legittima il traditore (3).

Arrecato in mezzo il capo della Genesi: *quicumque ef-
fuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius*, fu
osservato che ciò significava una divinazione o una mi-
naccia; e che se anche fosse stata con tali parole decre-
tata una pena, a Dio soltanto era dato l'infliggerla. Si
avvertì che i precetti che Iddio indisse tra i lampi al rical-
citrante popolo ebreo, speciali a quelle genti, furono
abrogati dalla nuova legge di grazia, comune a tutta la

(1) De Sacrosancto talionis iure.

(2) PAOLINI p. 3, cap. 2.

(3) MALANIMA. — Commentario filologico-critico sopra i de-
litti e le pene, secondo il gius divino. — MARCUCCI, della pena
di morte, cap. X.

rigenerata umanità; legge che suggellata dal più alto sacrificio, proclamando la comune fratellanza, impose che all'offensore si rispondesse col bacio di amore (1).

« Tutti i cristiani » diceva il duca di BROGLIE nella tornata del 10 febbraio 1825, « credono fermamente che « questa corta vita sia stata data all'uomo per meritarse « una migliore; che tutti gl'istanti a noi assegnati deb- « bono essere spesi a questo fine; che non ve n'è al- « cuno di quelli che ancor dobbiamo consumare, fino « all'ultimo e compreso anch'esso, che non valga, s'esso « sia santificato dal pentimento, ad ottenerci grazia « presso la misericordia divina. Or bene, si è dimandato « con qual dritto l'uomo accorcerà al suo simile questo « tempo di prova, di già sì corto, e dal quale dipende « l'eternità? Di qual dritto, con anticipata morte, forse « si toglierà all'uomo l'istante destinato al suo penti- « mento? »

A tali potenti parole il Visconte di BONALD trovò pure che opporre, osservando: che se alla giustizia umana non era dato di precorrere quella di Dio, poteasi nondimeno

(1) All'uopo si citarono il santo dottore Gregorio di Nazianzo, e s. Agostino; il primo de' quali al prefetto de' Nazianzeni scriveva: *Cum Christo imperium geris, cum Christo munus hoc administras. Ab illo gladium accepisti, non tam ut eo utaris, quam ut mineris ac terreas. Quare tibi videndum est ut illum, tamquam donarium quoddam, purum et integrum ei, qui dedit, serves.* Oraz. 17 t. 1. Il secondo al Tribuno Marcellino diceva: *Pœna sane illorum, quamvis de tantis sceleribus confessorum, rogo te ut præter supplicium mortis sit, et propter conscientiam nostram, et propter catholicam mansuetudinem commendandam.* Ep. 127.

adoperare l'ultimo supplizio *come un mezzo onde inviare il colpevole innanzi all'eterna giustizia*. Nuovo e strano argomento che per rispettare la giustizia divina, annulla quella degli uomini, e per allargare il regno del paradiso non paventa di metter l'inferno sulla terra! — Se la società non ha il potere di arrogarsi i dritti della divinità, molto meno ha quello di accelerare il compimento di essi contro i suoi decreti, e con mezzi riprovati. Che se per poco fosse a' giudici terreni consentito rimuover gli occhi dalla terra, mentre si tratta di cose terrene, e rivolgerli al cielo sospirando quella giustizia che colà si comparte, come la sola non difettosa, non so come potrebbero rimanersi di aprire le porte dell'eternità ad ogni colpevole con la pietosa cerimonia del troncamento della testa.

Meno strano al certo, comunque non meno difettoso, è l'altro argomento recato in sostegno dell'ultimo supplizio dallo stesso DE BONALD contro i ragionamenti dell'illustre LAMARTINE, uno degli uomini più pietosi di cui si onora l'età nostra. Il dritto d'inferir la morte, diceva DE BONALD, era ed è inerente alla società di famiglia; nè può la società politica, costituita dall'aggregazione di più famiglie, senza ingiustizia, privarla di questo dritto.

A dileguare ogni forza dell'esposto ragionamento, basterebbe osservare esser del tutto arbitraria la premessa sulla quale riposa; ma gioverà anche più addentro riguardarlo. Quale è il dritto di uccidere di che ab eterno ha goduto, e di che gode al presente la famiglia? Non altro certamente che quello di difendersi fin col mettere

a morte l'ingiusto aggressore. Ma siffatto dritto non compete alla famiglia come società, ma come aggregazione di uomini a ciascuno de' quali appartiene il dritto medesimo che spetta alla società tutta quanta. Sicchè il solo esame ragionevole a cui può dar luogo la proposizione di DE BONALD, è quello di cercare se la pena di morte possa esser legittimata dal dritto di difesa: il che noi faremo da qui a poco.

Che se il DE BONALD avesse pensato spettare per altro titolo alla famiglia il potere di dar morte, noi protestiamo d'ignorarlo. Nè si potrebbe credere ch'egli accennasse agli antichi dritti della patria potestà, i quali scrollati nel fatto, vivono solamente nella memoria degli uomini come dolorosa ricordanza de' miseri inizi dell'umana famiglia.

Un più largo campo ebbero coloro che, discutendo la quistione della pena di morte, non furono preoccupati dal pensiero teologico. E tra costoro sono certamente da annoverare ROMAGNOSI, ROSSI, CARMIGNANI, LUCAS e DUCPETIAUX.

I due primi, movendo da principii affatto opposti, s'incontrano nella sentenza medesima.

Se la società, dice il ROMAGNOSI, devoto al principio politico, ha il dritto di conservarsi, ha ancor ella necessariamente dritto su tutti quei mezzi, i quali sono necessari per la sua conservazione e per la sua difesa. Epperò ove si dimostrasse che la pena di morte fosse necessaria per la conservazione della società, non se le potrebbe oppugnare il dritto di usarla. Accade il simigliante di ogni

altra pena; la quale è in potere della società solo quando sia necessaria.

« A che dunque » conchiude egli « si riduce la cosa? « A vedere se *di fatto* possa accadere il bisogno, ossia la « necessità di adoperare la pena di morte. Ma qui ognuno « si avvede che il campo della quistione è cangiato. Non « si tratta più di vedere se esista il *dritto* di punire fino « alla morte; ma bensì se esista il *bisogno* di esercitare « questo dritto ».

« La giustizia sociale » scriveva Rossi, la cui felicissima mente era signoreggiata dal principio morale, « è un do- « vere; la pena un elemento, un mezzo necessario, e per « conseguente, legittimo. La pena è una sofferenza; la pri- « vazione di un bene. Ogni bene può dunque offrir ma- « teria di penalità, a meno che una ragione speciale non « vi si opponga. Il bene che toglie la pena capitale è « la vita corporale. Havvi un motivo particolare che « renda illegittimo in sè questo mezzo di punizione?... « Un padre per proteggere la vita del figliuolo, un ma- « rito per salvare l'onore della moglie, possono in taluni « casi tórre la vita ad un uomo; non solamente lo pos- « sono, ma il dovere loro lo comanda. Il dovere impone « alla società l'ufficio di proteggere il diritto, di man- « tener l'ordine: la giustizia n'è il mezzo principale, e la « pena è il mezzo di esercitar la giustizia. Supponendo « che la pena capitale sia necessaria all'adempimento di « questo dovere, come affermare che sia illegittima? Sup- « ponendo che la morte d'un uomo colpevole d'assassinio

« sia la sola ed unica pena capace di fermar la destra de-
« gli assassini, di produrre gli effetti che si attendono dalla
« pena, soprattutto come esempio, il solo mezzo di arrivare
« allo scopo che il dovere impone alla giustizia sociale,
« come affermare che il bene dell'esistenza non potrà es-
« ser tolto all'assassino? »

È manifesto l'errore di entrambi questi chiarissimi scrittori, quando, protestando essi che la quistione pel *dritto* di inferir la morte era dipendente dall'esame di *fatto* intorno alla *necessità* di detta pena, senza per nulla compiere un siffatto esame, ritenevano nondimeno come innegabile il *dritto* di punir colla morte.

È parimente comune ad entrambi l'errore di dedurre dalla legittimità del fine la legittimità del mezzo. Abbia pure l'umana società il *dritto* di conservarsi, abbia pure il debito di mantener l'ordine e di amministrar la giustizia, ma per ciò potrà ella tinger le sue mani nel sangue dei cittadini, se questo fatto non sia per se stesso legittimo? Ha il debito un figlio di alimentare i suoi genitori; ma sarebbe per ciò facultato a rubare? Un uomo che non potesse altramente schivare la morte se non prestando obbedienza a chi gli mette un pugnale tra le mani, perchè lo pianti nel petto di un altro uomo, sarebbe egli mai legittimato, se non gli fosse bastato l'animo ad un magnanimo rifiuto?

Del rimanente, rimosso da' ragionamenti di tali scrittori il primo dei due cennati falli, non è tolto all'opinione contraria all'ultimo supplizio gloriarsi dei chiarissimi nomi di

GIANDOMENICO ROMAGNOSI e PELLEGRINO ROSSI tosto che sarà dimostrato che mai non incontra una nazione la trista necessità di mettere a morte un uomo. E senza dubbio l'è dato di vantare fra i suoi sostenitori GIOVANNI CARMIGNANI; il quale, se in una sua prima opera difese il dritto di punir di morte nei reati politici, mostrandosi grandemente dubbioso per rispetto agli altri reati, di poi, tolto ogni velo, a viso aperto il combattette per ogni caso. Col medesimo proposito scrissero LUCAS e DUCPETIAUX.

Il primo di essi, rivolto uno sguardo sul creato, e persuaso che nell'uomo soltanto l'esistenza è inviolabile, essendo in lui solo personale, distinse i diritti dell'uomo in due ordini; i primi derivanti dal Creatore, eguali per tutti gli uomini, assoluti ed imprescrittibili come la legge della creazione, e gli altri acquisiti, variabili, accidentali, prescrittibili; ed osservò appartenere al primo ordine l'esistenza, l'attività, la libertà, l'intelligenza.

Esaminato poscia come il principio di conservazione potesse soltanto, nel caso di legittima difesa, facultare un uomo individuo a spogliare un altro uomo della vita, fecesi ad investigare, se alla società competesse il dritto di privare un uomo della esistenza. Diss'egli che il dritto della società, considerata come un essere collettivo, per conservarsi, non è che il dritto stesso dell'uomo individuo, non potendo il numero degl'individui accrescere la forza e l'estensione del dritto. Posti un milione di uomini da una banda ed un solo da un'altra, non vi sarà per questo un diritto di esistere maggiore da un lato che da un altro,

comunque da un canto potesse annoverarsi un maggior numero di esseri chiamati al godimento del medesimo dritto. Quindi inferì, che non bastando mai un uomo a porre la società intera nell'imminente pericolo della sua esistenza, nè potendo ella rappresentare un dritto alla vita più esteso di quello di ogn'altro individuo, mai ella non avea il diritto di uccidere un uomo.

A coloro poi che pretendessero di giustificare il dritto di punir con la morte per la necessità di mantenere la forma di governo stabilita, risponde LUCAS: che se il pericolo della costituzione politica non è reale, si commetterà un abuso guarentendola con supplizii inutili; se poi la costituzione politica è disapprovata dalla maggior parte de' cittadini, a cui sia impedito di reclamarne per vie legittime la correzione, ed allora si ucciderà l'aggressore precisamente quando l'aggressione è legittima. Escluso in tal guisa il primo titolo di legittimità della pena di morte, egli si fece a dimostrare che la giustizia umana presuntuosamente si arrogherebbe il dritto di punire per mettere in atto il principio di giustizia assoluta che il male merita male, rendendosi quasi mandataria della giustizia divina. Quando la giustizia umana ardisse di esercitare siffatta missione, dovrebbe avvertire esserle negato di raggiungere compiutamente l'intenzione del colpevole; esserle mal nota la legge morale da cui dovrebbe attignere le regole, e mancarle perfino i mezzi per proporzionare le pene alle colpe.

DUCKETIAUX, proponendosi di esaminare la quistione re-

lativamente ai bisogni ed alla civiltà dei tempi odierni, contrastò l'efficacia materiale della pena capitale, contraddisse pure l'efficacia morale di essa, tanto rispetto all'individuo, quanto rispetto alla società.

Sospendiamo ora per poco il corso delle nostre ricerche, e ponderiamo gli avvenimenti già esposti, dai quali riverbera non iscarsa luce su quelli che ci cadono sotto gli occhi.

Per più secoli, in luoghi diversi, tra genti varie, si è veduto il potere punitivo cinto di forche e di patiboli, nè questo spettacolo ha turbate le coscienze, sgomentati i cittadini. Hanno essi anzi applaudito alla esecuzione della pena di morte, che stimavano necessaria alla sicurezza comune. Ed è credibile che se tale non fosse, sarebbero stati tutti i popoli della terra indifferenti spettatori di un inutile supplizio? Che non si fosse tra il correre di tanto tempo, tra il succedersi di tanta gente, innalzata una sola voce contro un infame mercato? Eppure se da una parte non mancarono gli uomini di abusare del potere, dall'altra parte non mancarono i popoli, o quelli che più degnamente valsero a rappresentare l'umanità, a protestare contro l'abuso. Onde pervennero a noi i nomi di coloro che più da noi lontani o deturparono o glorificarono la condizione umana; quelli infamati, questi famosi. — Ma per contrario, se giunto un tempo ha pure un uomo protestato contro la pena di morte; se la sua voce ha creato un dubbio nelle menti di pochi, ed un fremito nel cuore di

molti; se quel dubbio, divenuto fecondo, si è diffuso generando ansie potenti ed assidue ricerche; se quella voce medesima in appresso ha conquiso le menti dei filosofi; se ha risuonato sulle concitate ringhiere di Europa e nei placidi congressi dell'America; se si è insignorita dell'animo de'principi, ed è stata promulgata come legge; se facendosi udire per la bocca del sapiente e sulle incondite labbra dell'innocente pastore, ha trovato eco in ogni petto, ed è diventata coscienza universale; potremo noi stolatamente maledire il passato, od empicamente rinnegare il presente? O non dobbiamo segregar piuttosto l'uno dall'altro, e rispettando i dritti altrui, reclamare i nostri?

La storia della opinione di BECCARIA è, agli occhi del pensatore, la dimostrazione più splendida della sua verità.

— E non è forse la immutabile storia d'ogni vero?

— Si rivela esso a'cupidi sguardi di qualche filosofo, il quale accogliendolo nella romita sua mente, e tutto compreso dall'invitta forza del nuovo portato, muove contro l'errore ed animoso affronta i scherni codardi e le bieche torture. — Gli sta contro l'universo; ma sta per lui l'onnipotenza del vero, e quandochessia i suoi pensieri trionferanno. — Poche anime elette gli si associano, e queste, raccogliendo il suo retaggio, lo trasmettono a maggior numero di eredi; e così di mano in mano è tramandato da una ad un'altra generazione, finchè non diventi patrimonio della coscienza universale, e dritto de'popoli: allora è legge, è istituzione.

Ma questo tempo non è ancor giunto; nè la voce di

LUCAS e di DUCPETIAUX, nè quella d'innunerevoli altri scrittori son bastate a suscitare i legislatori dal sonno vergognoso, o ad ispirare il forte volere ne' popoli di veder cancellato da' loro codici un dritto esorbitante ed incomprendibile. Perfino dalla bigoncia di Francia e d'Inghilterra, onde soltanto è dato all'umanità mettere un libero grido contro il potere, non si è più elevata una voce avversa all'ultimo supplizio: nè però è da maravigliare se i principi d'Europa, in mezzo a tanta civiltà, non arrossiscono delle loro leggi. Ancora sulla piazza di Grève e di Newgate la vita degli uomini è ludibrio del potere: ancora nella Città eterna il Capo della Cristianità non dubita di percuotere sino alla morte con la mistica chiave di Pietro, che solo al pentimento dovrebbe aprire le porte: ancora qui in Napoli, presso Castel Capuano, si offre di quando in quando l'osceno spettacolo della forca e della ghigliottina; e pendono ancora dagli affumicati merli di quell'antico castello neri teschi, che invece d'inspirar confidenza nella giustizia e rispetto alle leggi, fanno ribrezzo ed orrore e commuovono l'animo de' buoni ad una santa indignazione contro le leggi e la giustizia.

Dura ancor dunque, e durerà quanto l'ingiustizia, il debito santissimo di ogni uomo di propugnare i dritti dell'umanità, innalzando la sua voce, sia pure debolissima, contro l'esercizio di un potere che solo una colpevole spensieratezza può rendere tollerabile. Col proposito adunque di adempiere ad un dovere, io, giovandomi ancora delle osservazioni degli altri scrittori, delle quali se

non incuriosa, certo quasi inconsapevole si mostra questa nobilissima terra, proverò:

1° Che il diritto di punir con la morte è contraddetto dalla ragione:

2° Ch'esso non possa poggiarsi sul presente;

3° Non al tempo passato;

4° Non al tempo avvenire;

E che perciò debba snidare da questo mondo e riparare nel cielo, ove soltanto non ci ha vestigio di tempo.

I.

LUCAS fece sostegno a' suoi ragionamenti la distinzione tra dritti assoluti ed accidentali; i primi derivati da Dio, gli altri acquistati dall'uomo: quelli inalienabili, determinati, e costituenti gli uomini uguali tra loro; i secondi alienabili, varii, e causa d'ineguaglianza. A me giova muovere da un principio affatto contrario e più giusto.

Il diritto è per se stesso uno, inalienabile, imprescrittibile, comunque varii, molteplici, indeterminabili sieno gli atteggiamenti che prende, i sentieri che batte, gli obietti che investe. La dualità supposta da LUCAS si dilegua ben tosto, ponendo mente ad una importante distinzione che vuolsi fare tra il diritto e l'oggetto su cui esso

si adagia. Se avrò io alienato un podere, non sarà per questo uscita fuori della mia personalità la facoltà di possedere, che è uno dei modi, sotto i quali il dritto si atteggia, ma si sarà solo scemato il numero degli oggetti, su cui mi era dato esercitare quella facoltà. Parimente se mi sarò obbligato ad astenermi da un atto, non è per tanto annullata la mia libertà, ma solo il campo di essa ne rimane più limitato. E ben riguardando a tutti gli atti della vita, non se ne incontrerà un solo, in cui al vivente sia dato scorgere un gettito delle facoltà naturali dell'uomo e del dritto in genere: nè ciò sarebbe tollerato dalla ragione. Ponete un uomo, e studiatene la natura; basterà sola a mostrarvelo ragionevole, socievole e perfezionabile. Quindi la necessità e il dovere di svolgere le sue facoltà e perfezionarsi, senza offesa degli altri; quindi ancora il dritto corrispondente.

Or se non è dato all'uomo spogliarsi della propria natura, essendo il principio di conservazione la legge eterna di ogni essere; se non può rifiutare le necessità che la propria natura gli detta, non gli è possibile abdicare ai mezzi bisognevoli al compimento di tali necessità, ossia al dritto. Come dunque l'esistenza dell'uomo è indipendente dalla sua volontà, così parimente il dritto trascende i termini del suo volere.

Nè surrogandosi alla volontà di un solo quella di più, saranno i risultamenti diversi. L'uomo individuo è tutto ne' primordii della società, e la società quasi non esiste. Egli è mestieri di un lungo corso di secoli, perchè si af-

frenino i superbi voleri e le violenti passioni dell'uomo. — In questo lungo travaglio s'arma la società di tutte le sue forze per debellare la prepotenza dell'uomo individuo, il quale inconsapevolmente s'adopra al suicidio. Quando questo sacrificio è compiuto, quando l'umiliazione dell'uomo individuo è giunta all'estremo confine, per modo ch'esso quasi affatto sparisce, assorto dal potere sociale, com'era avvenuto al finire del passato secolo; un nuovo travaglio di reazione comincia, nel quale l'elemento individuale si adopera con ogni sforzo a riuscire dall'oscurità in cui è stato costretto, ed a riconquistare la vita. Ma avventurosamente le sue forze, invigilate dal potere sociale, non possono ferire gl'interessi della società. Sicchè quando questo nuovo lavoro sarà compiuto, allora ci si ripresenterà l'uomo non più come individuo, ma come socio, e però non prepotente, ma più forte e meno infelice di prima. Affrettiamo coi nostri voti questo tempo, e se da una parte riconosciamo che non sia del tutto maturato, asteniamoci dall'altra di rinnegare l'uomo, annullando con mano sacrilega la sua personalità.

Protestiamo adunque contro le teoriche della maggior parte de' pubblicisti che hanno scritto sul cominciare del secolo XIX; le quali, ritraendo le condizioni sociali, significavano l'ultimo anelito del passato secolo, e tramutando uno stato di violenta transizione in legge eterna dell'umanità, proclamavano i diritti della società, manomettendo quelli dell'uomo.

Però riconosciamo che se la personalità dell'uomo,

ch'è la sorgente del dritto, e che non ha causa dall'uomo, è fuori i termini de' suoi poteri, è parimente oltre il potere della società il conquiderla e distruggerla.

La società è perchè l'uomo esiste; è dessa una maniera di vita necessaria all'uomo, un *mezzo* indispensabile perchè egli possa, svolgendosi e migliorandosi, raggiungere il suo fine, ma non è lo scopo prefisso all'umana famiglia. Però non è comprensibile come possa attribuirsi al potere sociale il dritto di spogliare gli uomini della vita, e frangere in tal guisa le fondamenta su cui s'innalza il consorzio civile: non è concepibile che al potere sociale sia lecito capovolgere le relazioni necessarie tra l'uomo e la società, e tramutare la vita di quello in *mezzo* ed istrumento della conservazione di questa. Inviolabile è dunque la vita dell'uomo, tanto al cospetto di un altr'uomo, quanto innanzi alla società.

II.

Che se ci ha nondimeno un caso, in cui è pur forza che vacilli la fede dovuta al dogma della inviolabilità della vita dell'individuo, torna esso in maggiore ossequio del dogma medesimo; è questo il caso di legittima difesa. Fate che un uomo, senza dritto, ponga in pericolo la vita altrui, e che a questo non sia dato schivarlo altramente

che con la morte dell'aggressore; le pure ispirazioni della morale possono consigliargli una compiuta abnegazione; ma s'egli, cedendo all'imperioso istinto della propria conservazione, mette a morte l'ingiusto aggressore, il dritto tace. Non è che l'aggressione crei nell'aggredito un dritto sulla vita dell'aggressore; poichè questa facoltà non si acquista a nessun prezzo: non è che l'aggressore, ponendo in pericolo la vita altrui, abdichi la propria, chè nol potrebbe; ma prorompendo costui contro l'inviolabilità dell'altrui esistenza, arrogandosi un potere che gli è disdetto, rendendo con l'aggressione incompatibile la propria vita con quella dell'aggredito, non è questi imputabile se mette freno agl'ingiusti passi dell'aggressore, se gli contende un'illecita usurpazione, se cedendo al bisogno della propria conservazione, toglie la vita a colui che senza dritto richiedea la sua morte.

Non è di questo luogo svolgere compiutamente il dritto della giusta difesa, e prescriverne i limiti: onde qui basti averlo accennato come il solo caso, in cui sia dato all'uomo attentare all'esistenza d'un altro essere a lui uguale e somigliante.

È questo medesimo caso possibile per la società? Può giustificarsi la pena dell'ultimo supplizio come la manifestazione del dritto di difesa?

Certo non è chi non vegga la possibilità che l'esistenza d'una nazione sia messa in grave pericolo, immaginando che le si muova contro un'altra nazione o più o ugualmente forte; ma oltre questa supposizione, da cui ger-

mina il dritto di guerra, come alla mano di Dio soltanto è dato atterrare i regni, così a lui solo è possibile minacciarne la vita. Sarebbe ridevole il dire che un uomo basti a mettere in pericolo l'esistenza della società, e ch'ella uccidendolo usi del dritto medesimo ch'è concesso all'aggredito contro l'ingiusto aggressore.

Grandemente diverso è il dritto di difesa dal dritto di punire. Questo si addice all'intera società; procede da una volontà senza sdegno e rischiarata dalla ragione; non cade mai sopra esseri incapaci di moralità; si esercita per un reato già commesso. Quello per contrario è nelle mani dei privati; è governato da una volontà e da una ragione che sono nel buio e nella tempesta; si muove verso chiunque attenti contro di noi; dura per quanto dura la necessità di difendersi, e cessato il pericolo, cessa del tutto. Tanta diversità deriva dal non poter mai verificarsi tra la società ed il privato quella condizione di fatto, possibile tra uomo ed uomo, che dà origine al dritto di difesa.

Tre condizioni invero si dimandano perchè l'uccisione di un uomo si riconosca come fatta per propria difesa, e quindi non imputabile: 1° che il pericolo sia istante; 2° che la morte dell'aggressore sia necessaria; 3° che il pericolo e la necessità di difendersi non sieno stati provocati dall'aggredito. — Or non corre pericolo alcuno la società quando, dopo di aver fatto inerme un uomo e privatolo di libertà, lo trae dal carcere e con riposante forme lo sospinge al patibolo. « Cosa notevole, dicea de GERANDO, che le nostre leggi si condannino da per loro;

« perciocchè se prima di divenire inevitabile la necessità
« di uccidere il nostro aggressore, ci si presti soccorso;
« se il nostro avversario è fatto inerme o prigioniero, e
« nondimeno noi l'uccideremo, la legge ci punisce come
« omicida. E non fa questo stesso la legge quand'essa
« trascina il colpevole al patibolo, e non diventa ella
« così veramente omicida? »

Se in somma il dritto di difesa si dilegua tosto che sgombra il pericolo; s'esso è sostenuto soltanto dal presente, senza poter riguardare al passato o al futuro; non esercita la società un dritto di difesa quando mette a morte un uomo ch'è in pieno suo potere, e la cui pena non può trarre ragione che dal tempo passato o da quello avvenire.

Mancando la prima condizione di fatto, ch'è il fondamento del dritto di difesa, la quale concorrendo con le altre due ne genera la legittimità, torna vano il disputare delle altre.

Nè la causa de' codici diventa migliore, se solo a' reati politici si voglia riguardare. BLACKSTONE, VOLTAIRE, PASTORET, e lo stesso BECCARIA opinarono che il delitto politico costituiva un caso speciale, e CARMIGNANI ne adduce le due seguenti ragioni: « 1° la forza che nell'offesa ha spiegata
« l'assalitore non può per l'oggetto che si era proposto
« credersi ristretta a lui solo: 2° che vi è fondato motivo a credere che questa abbia delle ausiliarie non
« conosciute, onde la sua uccisione è autorizzata dal
« dritto che l'assalito ha di diminuire per quanto gli è
« possibile le forze che gli sovrastano ».

Altri per contrario si sono spinti sino a credere che non ci sia reità alcuna in colui che cospira contro lo Stato, e che il successo soltanto può far reo chi vincendo sarebbe stato gloriosissimo. Opinione è questa per certo avventata; ma nondimeno ha per sè un fondamento di perspicua verità. Una forma determinata di governo non è pel consorzio civile una legge necessaria: anzi è dessa essenzialmente mutabile, come lo dimostra la storia. E chiunque ben intenderà i documenti di questa fida compagna e non fallibile maestra del genere umano, vedrà anzi esser legge necessaria dell'umanità costituirsi con l'aristocrazia, trapassare alla monarchia per giungere con riposato cammino alla democrazia. Tale debb'essere dunque la forma di un governo, quale i tempi la dimandano.

Sicchè se colui che intende a mutar l'ordine stabilito, tenta tali mutamenti a cui i tempi ripugnano, sarà certamente reo, ma per contrario è affatto incolpabile se si adopera ad abbattere un governo non comportato dai tempi: nel primo caso egli attenta al dritto del suo paese; nel secondo caso egli sorge contro una forza che couculca i dritti della patria. Ma chi dirà se una maniera di governo sia conforme a' bisogni di una nazione? — Non può altri dirlo che la nazione medesima. Onde se a questa non è impedito di fare udir la sua voce con modi legittimi, ed ella tace, dee reputarsi abusivo ogni attentato contro l'ordine politico. Sarebbe un atto di dispotismo il voler imporre con le armi ad un paese l'ac-

cettazione forzosa di opinioni ch'esso rifiuta. Ma se per contrario la voce della nazione non ha libera via; s'ella è soffogata dalla forza, allora è in ciascuno il dritto che il governo nega a tutti, e ciascuno si stimerà destinato ad esercitare nel nome di tutti quel dritto che la forza contende ad ognuno. Sarà possibile un errore, ma esso non può mostrarsi certo, quando si disdice il libero voto della nazione; e sarà sempre grandemente scusabile. Per esservi dunque reità negli attentati contro l'ordine politico, è mestieri che il governo e la nazione abbiano una vita indistinta, e che comuni sieno i pericoli ed i danni. Ma quando ciò avviene, non può sembrare che spregevole la forza de' cospiratori. La discordia soltanto tra il potere e la società ha potuto far stimare necessaria ne' reati politici la pena di morte: « L'uso della pena di morte in « materia politica, dice Guizot, annuncia il predominio « dell'esistenza personale del potere su l'esistenza so- « ciale; fa stimarlo soprattutto preoccupato di se stesso, e « combattente con un pericolo che tocca lui solamente. « Quando si rivolgano gli sguardi all'istoria, quando si « chieda ragione di tutto il sangue versato sul patibolo « pei reati politici, è ben raro che la società passata si « levi a rispondere: questo sangue fu versato a mio « pro ».

Sicchè quando pure i sospetti a cui accenna CARMIGNANI fossero fondati, faculterebbero la società a misure preventive ed anche a gravi pene, ma non potrebbero mai ispirarle quel giusto timore che investe il petto

di un uomo individuo vicino a soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore. Chi più temuto? chi più temibile di Bonaparte? Non era sospetto ma certezza che la Francia e la maggior parte di Europa fossero popolate di partigiani di Napoleone, il cui nome suonava gloria e spavento. Eppure non fu necessario alla pace del mondo che una codarda bipenne troncasse quel capo tremendo: eppure bastò, a chi volle esser sicuro di lui, una solitaria prigione. Nè questa, nè il porre fine violentemente ai suoi giorni sarebbe stato sufficiente, come pure fu provato, se l'opinione pubblica non gli avesse volte le spalle. — Oh si persuadano i monarchi della terra, ch'essi sederanno tranquillamente su i loro troni, finchè il trono sarà sostenuto dal voto della nazione; chè se questo è loro contrario, indarno cercheranno schermo nelle armi, indarno insozzeranno la terra di crudeli macelli; chè il trono vacillerà sotto i loro piedi, cadrà schernito ed esecrato! — Sicchè se i cospiratori imprendono quello ch'è desiderio di tutti e comune, il governo non deve, e ciò che più importa e più giova, non può combatterli; se poi si osa contro il voto della nazione, può considerarsi quell'ardimento come stolto ed impronto, si può spregiarlo, si può punire, ma non è per ciò dato scambiare le relazioni reali delle cose, e stimare necessaria alla esistenza della società la morte dell'ardito cospiratore.

Non può dunque la pena di morte irrogata dalla società giustificarsi col dritto di difesa. Solo quindi nel passato o nell'avvenire potrebbero cercarsi ragioni in sostegno dell'ultimo supplizio.

III.

Non meno labili fundamenta si darebbero al patibolo, se, poi che un reato è avvenuto, s'intenda a ripararne i danni, ed in tal guisa si chiedesse al passato quella giustificazione della pena di morte, che indarno si cercherebbe nel tempo in cui essa s'infligge.

Tre maniere di danni sono possibili a scorgere nell'avvenimento d'un reato:

1° Il danno privato; 2° il danno sociale; 3° la violazione dell'ordine morale.

Niuno certo oserà pensare che la morte del reo giovi a risarcire colui che fu percosso dal reato; solo potrebbe svegliarsi nel suo petto una gioia selvaggia ed una feroce compiacenza, che la legge anzichè promuovere è destinata a reprimere, essendo tali sensi ribelli al pubblico bene e contrarii ai destini dell'uomo. Nè parimente s'intende come la uccisione dell'omicida valga a rinfrancare il danno sociale che l'omicida ha causato, se torcendo lo sguardo dall'avvenire, si volga il legislatore a considerare il passato soltanto:

chè morte addoppia e non ristora il danno.

Ma è propriamente dalla violazione dell'ordine morale,

messo in atto dalla società con l'amministrazione della giustizia, che guardando soltanto al passato, s'inferisce come il dritto di punire, così pure la legittimità dell'ultimo supplizio. È certo un postulato dell'umana ragione il concetto che il male merita male, e pena il delitto; ma la determinazione della pena riesce fuori i termini di quel concetto. Erra chi pensa altrimenti. Discorrendo i diversi sistemi intorno al dritto di punire, noi dimostrammo tutti i difetti di questa dottrina; qui sarà bastevole richiamare al pensiero pochi fatti e poche osservazioni. Dopo l'invasione de' Barbari, per lungo tempo giacque l'Europa quasi sepolta nei sensi ed assonnata nella colpa. Spettava alla Chiesa, arca inviolata della fede, e soccorritrice benevola delle ansie dello spirito, piantare nel mezzo de' popoli un vessillo immortale, intorno a cui raccogliendosi le genti, si rigenerassero: e tanto ella fece. Destatosi alla sua voce l'animo umano, potè rompere i ceppi della materia, e sentitosi più leggiero e più spedito, si volse attorno e chiese ragione de' suoi destini e degli esseri che lo circondavano: quindi si generò e si diffuse quello spirito di esame che nel secolo xv non paventò di percuotere la stessa Chiesa, e sul cadere del passato secolo, in qualche regione di Europa, aspirò al vanto di bestiale empietà. Ben altro ei si mostrava nel suo nascimento; chè anzi al suo primo agitarsi e per lungo tempo, come era inevitabile, non seppe che ripeter tutto dal Cielo; onde per lunga età in tutta Europa ogni quistione fu dibattuta teologicamente, nè la scienza del dritto rimase straniera alle

condizioni delle altre branche di disciplina. Insegnava la teologia esser Iddio giustissimo; però punire e premiare, perchè il male merita pena, e premio il bene. Ed ecco gli scrittori sorreggere il potere punitivo col dogma della giustizia assoluta, e da quel dogma ritrarre la determinazione della pena; da qui la teoria dell'espiatione e la pena del taglione. Agevolmente per questa via si perviene a conchiudere che chi ha ucciso merita la morte, e che la giustizia umana ha il dritto d'irrogarla. Ma l'errore consiste appunto nell'impropriare la giustizia divina tragittandola negli angusti claustru del tempo e dello spazio, e nel togliere a questo basso mondo ogni giustizia, allogando ne' cieli quella che gli è solo possibile. Se la pena, astrattamente riguardata, è un precetto assoluto dell'ordine morale, la quantità e la natura della pena deve necessariamente mutare secondo i tempi, secondo i luoghi, secondo la varia civiltà dei popoli in mezzo a' quali s'infligge. Una pena non assentita dalla coscienza pubblica, non ristora, ma perturba l'ordine morale, non avvalorà ma frange i legami della umana convivenza. Or se la società ha il debito di conservarsi e di tener lontano da sè e da ciascuno de' suoi membri ogni danno, non può ella irrogare una pena, se la minaccia di essa non sia ad un tempo promessa di schivare danni maggiori; solo caso in cui un male prende le sembianze di bene.

Che se si pensasse esser la pena di morte indispensabile per rinfrancare la giustizia assoluta, si potrebbe osser-

vare ch'essa non ha mestieri di sì ferali sussidii; che non è della competenza del potere sociale; che perdonare al pentito sia la prima necessità della giustizia assoluta, ed il primo precetto della morale; e che infine non la morale, nè la giustizia possono esser celebrate con la uccisione degli uomini, cioè con un atto per se stesso immorale ed ingiusto.

Nè da ultimo senza ragione può obbiettarsi alla giustizia umana, quando ella osa annunziarsi deputata a rivelare e compiere sulla terra quella di Dio, la limitazione de' suoi mezzi.

Come invero potersi attuare sulla terra l'ordine morale assoluto mercè l'umana giustizia, se all'uomo non è dato scandagliare le segrete intenzioni del colpevole per determinare con esattezza la colpa? Se non è siffattamente manifesta la legge morale, da render sicuri i passi del legislatore nel designare gli atti punibili, quando egli la tolga per guida? Se infine la fragilità dell'uomo, cedendo di leggieri all'impeto della forza, non è capace di tutte quelle sofferenze e di quella gradazione di patimento adeguata alla colpa, che pure dovrebbe sostenere, ove la giustizia umana ritraesse sulla terra quella di Dio? — Per contrario questa si amministra come adempimento d'una minaccia precedente al reato; variamente, siccome varii sono i tempi ed i luoghi, e con la stessa pena, quella di morte, si percuotono reati d'indole, di gravezza diversi. Si ripieghi dunque l'uomo in se stesso, e tra gli angusti termini delle sue facoltà; si riconosca impari all'esercizio

di un potere infinito, e provvedendo a' suoi bisogni, secondo che dimandano le relazioni reali delle cose, aspetti di poter affissare la giustizia assoluta quando la voce di Dio lo chiamerà nella patria celeste.

IV.

Eccoci infine alla dottrina di coloro che, prendendo per guida le relazioni sociali, segnano la prevenzione come scopo della pena. Esaminiamo pertanto se ad infliggere la pena di morte sia costretta la società dal debito di prevenire i reati.

Sarebbe ormai tempo di riconoscere qual basso posto in un ben ordinato governo si addica alle pene, considerate come mezzi preventivi. Più efficacemente di qualunque aspra pena sono i reati combattuti dalla pubblica istruzione, dall'agiatezza dei privati e dalla vigilanza del potere sociale. Ponete un popolo ignorante, fate che da acuti bisogni sia stimolato, frequentissimi saranno i reati, quando pure prodigate a larga mano, frequenti ed atroci sieno le pene. Per contrario ad uomini conscii de' loro dritti e de' propri doveri, non privi del necessario, è quasi impossibile, quando un'ingenita tristizia non li signoreggi, che si affidino alle improvvide lusinghe di protervi pensieri. Ben lo proverebbero le statistiche, se di

simiglianti specchi non si fosse mostrata troppo incuriosa l'odierna civiltà; ma nondimeno ciascuno trova nelle personali notizie quanto basta a convincerlo di siffatta verità.

Raramente avviene che tra gente civile si delinqua, commettendosi il maggior numero de' reati da coloro che incolpabilmente ereditarono da' loro padri l'ignoranza ed il bisogno, con l'amaro carico di tramandare il funesto retaggio ai loro nipoti. Oh se i ricchi ed i potenti avessero pure col pingue patrimonio ereditate le colpe de' loro maggiori, da quanti rimorsi dovrebbero essere lacerata l'anima loro, sentendosi vera cagione degli eccessi e delle enormità condannate ne' poveri e ne' deboli, e da costoro espiate! — Si diffonda adunque l'istruzione nel popolo, si provvegga a' bisogni di ciascuno, si vigili ad impedire il male, e se ciò non pertanto accadrà, allora si punisca, ed allora sarà veramente legittimo l'esercizio di questo potere, e più manifesta rilucerà agli occhi di tutti l'esorbitanza dell'ultimo supplizio.

Se la pena di morte vuolsi adoperare per uno scopo futuro, e come mezzo di prevenzione, noi abbiamo il dritto di chiedere se questo mezzo sia efficace, se sia esso necessario, se sia morale.

L'efficacia d'un mezzo ordinato a tener lontani alcuni fatti dell'uomo, dipendenti dalla sua libera volontà, può esser valutata o rispetto alla sua forza fisica, necessaria per assolvere quel fatto, o riguardo alla forza morale, da cui la forza fisica è promossa e diretta. — E riducendo il nostro discorso alle pene, si può osservare esser valu-

tabile la loro efficacia morale tanto per colui che le patisce, quanto pel rimanente della società, non potendosi poi che pel solo reo estimare il loro valor materiale.

Or considerata la pena di morte sotto questo riguardo, essa si dimostra efficacissima; e non dubito che siffatta efficacia l'abbia segnatamente tanto raccomandata, quando poco sviluppata negli uomini la vita spirituale, ogni provvedimento pareva rivolto alla parte materiale, e quando, intendendo la società a purgare la terra di scelerati, non si sentiva forte abbastanza per esser sicura, se non fossero stati cacciati da questo mondo.

Vano è poi il cercare qual valore morale abbia l'ultimo supplizio, come mezzo preventivo, per colui che lo patisce, s'esso, scacciato con violenza dal mondo, arriva in luogo ove la crudele ira degli uomini non può più raggiungerlo, e da cui affacciandosi a questa terra, gli è solo concesso gittar rimorsi nell'animo de' suoi carnefici.

Esaminiamo adunque quanta sia l'efficacia dell'ultimo supplizio rispetto agli altri. Per essere una pena efficace è mestieri che il bene, del quale minaccia la perdita, sia veramente pregiato; e come trattasi d'un provvedimento generale, così è da richiedere ancora ch'essa importi una sofferenza, di cui n'è da tutti sentito il valore. Or la minaccia della pena di morte e la morte stessa riesce ugualmente a tutti paurosa? Sa ognuno che nell'anno 1823, a Parigi, si contarono 370 suicidii; e nel 1824, 371. In quest'anno medesimo Petit-Jean, condannato a morte in Bruxelles, rifiutò costantemente di chieder grazia, e fu

in ultimo dalle sole lagrime paterne espugnato (1). Bastien, a cui non occorre un padre, fu irrevocabile nel proponimento di non ricorrere contro la sua condanna di morte, dicendo: *J'en serai plus tôt quitte* (2). E già prima, nel 1789, sei donne inglesi preferivano alla deportazione la morte (3). Nella stessa Inghilterra è proverbiale il nome di Salambier, che, capitanando una mano di gente iniqua come lui, s'avviò al patibolo coi suoi compagni, e tutti con la pipa in bocca irridevano all'immane supplizio. Un certo Marchard, udita la sua condanna, disse al presidente: *Je n'ai qu'à vous remercier; la peine, que vous m'appliquez, n'est pas grande* — È credibile ancora di molti tra i soldati, quello che è certo di pochi, i quali assuefatti ad affrontare in mille guise la morte, non ne prendono spavento. Nè per nulla se ne spaura chi sale sul patibolo puro d'infamia e conscio del segreto plauso del pubblico. Costui

Libertà va cercando, ch'è sì cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta.

E ben ancora tra noi si favella del magnanimo coraggio col quale Domenico Cirillo, Mario Pagano, Ettore di Ruvo e Vincenzo Russo affrontarono la morte, anelanti ad una vita migliore, e disperati di conseguirla sulla terra. Ma a costoro sarebbe riuscita amarissima la pri-

(1) DUCPETIAUX ch. IV. not. 6.

(2) Gaz. dei Trib. 20 dicembre 1826.

(3) Journal de la morale chrétienne, n. 28.

gionia; e temibile sarebbe anch'essa pel soldato, e per coloro che ribelli alla legge, afferrano con feroce gioia la morte, come scampo alla loro selvaggia indipendenza.

So bene che si cadrebbe in errore, attribuendò a tutti gli uomini il coraggio che si è notato in pochi; ma nondimeno è da tenersene ragione, non per inferirne che la pena di morte sia sempre inefficace, ma sibbene ch'essa lo sia in un gran numero di casi.

Nel qual sentimento verrà ognuno, facendosi ad esaminare da un altro lato la quistione medesima. L'estimazione dell'efficacia d'una pena suppone un calcolo nell'animo del delinquente tra le sofferenze che gli si minacciano, ed il bene che gli promette il reato; ma questo calcolo è un preliminare necessario di tutti i reati? Tutti coloro, che corrono al delitto, bilanciano forse, prima di mettersi in via, le dolcezze a cui anelano e i patimenti che loro sovrastano? — Il delinquente, invece di ragionare, opera d'ordinario senza consultar la ragione. Spesso una cieca passione s'insignorisce in tal guisa del suo animo, che fattolo cieco, con imperio irresistibile lo governa: ed allora egli non vede che il delitto cui sitisce; e se pur vede con esso la più terribile delle pene, la morte, non la teme, nè la fugge, ma se la promette e l'anela.

Quante volte ci è accaduto di vedere gli uomini trasportati dall'ira, dalla vendetta, dalla gelosia, dopo di avere sfogata la loro passione, percuotersi a morte ed esalare l'ultimo respiro accanto alla loro vittima, ebbri

d'una gioia selvaggia? (1) Quante volte ancora il colpevole, consumato il misfatto, si è svelato alla giustizia e volenteroso è corso al patibolo? (2) — Ben riconobbe BENTHAM l'impero della passione, dicendo: che ci ha alcuni istanti nella vita dell'uomo, ne' quali egli sacrificerebbe tutto l'universo ad una sensazione.

Intendo che cotesti istanti non ritraggono tutta la vita; ma se ciò vale ad impedire la conclusione d'esser la pena di morte in ogni caso inefficace, bastano ugualmente le osservazioni già fatte a svelarla non poche volte manchevole.

Non si spiegherebbe come la religione, ponendo innanzi agli occhi dell'uomo una vita eterna, o consolata da gioia infinita o da infinito lutto contristata, non bastasse a frenare i consigli de' malvagi, se si tenesse per fermo che costoro, prima di compierli, tranquillamente discorressero col loro desiderio. Ancora un'altra ragione fa che le pene minacciate dalla religione non conseguano il fine,

(1) *Alors je ne suis plus à moi, dicea Sureau..... je la frappe. Une sueur froide me prit tout à coup..... Je voulais me frapper, le fer s'échappa de mes mains..... Une terreur soudaine s'empara de moi..... Je pris la fuite et je revins à la boutique..... J'étais content, j'avais tué mon Henriette, ma bien-aimée.* Gaz. des Trib. 1826, 22 octobre.

(2) Un uomo ottagenario e dieci suoi figli sedevano come rei nel 1829 innanzi alle assise di Dundalk, accusati tutti d'omicidio per vendetta. Interrogati, il maggiore dei figli ed una sua sorella, negarono: il padre li sgrida dicendo loro: *correi che rinnegaste piuttosto me, anzichè il vero.* Confessano tutti. Finegal e tre suoi figli son condannati alla morte. *Grazie a Dio, dice Finegal, ecco ciò che aspettava; finiremo insieme la nostra carriera: si muoia una volta, ma almeno si muore vendicati.* Constitution. 11 novembre 1833.

ciò l'esser lontane e per alquanti dubbiose. E quindi ancora si attingono le più gravi ragioni contro l'efficacia dell'ultimo supplizio.

È stato ampiamente dimostrato da BENTHAM, da MILL e da LUCAS che l'efficacia di una pena dipende dalla sua prossimità e dalla sua certezza. — Fate che una pena sia lontana dal reato, la sua immagine per ciò solo si affievolisce agli occhi del reo, e, se forte è lo stimolo della passione, traballa e si dilegua: fate che la pena sia incerta, ed essa riflettendo sul pensiero criminoso tremula e scarsa luce, rende invitta la speranza dell'impunità. — Ora è quasi proprio della pena di morte ch'essa si mostri più remota dal delitto di ogni altra pena, e meno certa di tutte. — Forse il zelo che mettono i difensori nelle cause di morte, la ripugnanza che provano i testimoni ed i giudici non corrotti, intrigano d'ordinario i procedimenti d'un giudizio capitale e ne indugiano la pena. L'amore poi che ci lega alla vita, il buio che circonda il nostro fine, la forza misteriosa dell'essere, ci fanno parere inverosimile la morte, non ostante che una quotidiana esperienza ci ammonisce del contrario: ed anche prossimo a soccombere, balenandogli ancora sul ciglio la crudele bipenne, l'uomo spera, nè mai si persuade di finire. Nè le sue speranze mancano di ragioni. Quando le pene sono aspre, il più delle volte i reati restano impuniti; perocchè la coscienza pubblica insidia per tutte le vie l'autorità della legge, ed è malagevole trovare chi accusi, chi testifichi, chi giudichi, chi esegua.

Allorchè in Francia si puniva di morte il furto domestico, assicura VOLTAIRE: « che i padroni rubati si contentavano di mandar via il servo; il quale andava a rubare altrove.

Parlando delle leggi inglesi diceva ROMAGNOSI: « Il loro
« rigore spaventa perfino la parte lesa, la quale soventi
« volte ricusa di portar querela per un delitto da lei
« sofferto. I testimonii a malincuore depongono contro
« l'accusato, e fanno uso di restrizioni onde evitare di
« aggravare il prevenuto. I giurati per un sentimento
« confuso di compassione proclamano un'innocenza da
« loro non creduta ed apertamente violano il loro giu-
« ramento, piuttosto che compromettere il riposo della
« loro morale coscienza, che li accuserebbe di pronun-
« ziare una condanna a morte riprovata dal loro senso
« morale. Il magistrato pubblico stesso contorce e tor-
« menta la lettera della legge, affinchè la sua oscurità
« la rattenga dall'essere soverchiamente prodiga dell'e-
« stremo supplizio ». E quando il giudice condanna, il
legislatore fa grazia (1). Onde scrive LUCAS: « La società
« esercita la prima volta il dritto di grazia rifiutandosi
« a denunciare e querelare; lo esercita una seconda volta,
« sia con l'assoluzione, sia con una commutazione di
« pena, allontanando dal misfatto alcune circostanze ag-
« gravanti: infine il medesimo potere incaricato dell'ese-

(1) Nel corso di 7 anni fino al 1829 si contarono 7656 persone condannate a morte in Inghilterra; di tali condanne ne furono eseguite soltanto 528.

« cuzione, non osa rendere così frequente la pena di
« morte come la condanna, e si riserba per la terza volta
« il dritto di grazia ».

Confessiamolo adunque: la pena di morte è per molte persone inefficace; lo è in molti casi; per tutti ed in ogni caso si dimostra manchevole di quelle condizioni che garantiscono la efficacia di una pena.

Ma supponendo pure efficace la pena di morte adoperata come mezzo preventivo, non per questo sarebbe essa legittima, se al tempo stesso non si dimostrasse necessaria. Se in effetti con mezzi meno dolorosi si potessero raggiungere i medesimi risultamenti, sarà condannabile ed ingiusto l'eccesso della sofferenza. ROMAGNOSI e ROSSI schivarono di discutere la quistione intorno alla necessità dell'ultimo supplizio; ma a me sembra che sia agevole cosa investigare se veramente s'incontri talvolta una nazione nella necessità d'infligger questa pena per conservarsi.

Se fosse vero; quello che molti affermano, che la vita dell'autore di alcuni reati diventa incompatibile con l'esistenza della società, la quistione sarebbe già risolta. Ma si cerca appunto se cotesta incompatibilità sia reale o piuttosto immaginaria. Che tale fosse lo provano abbastanza le stesse legislazioni che, sanzionando la pena di morte, garantiscono ad un tempo il dritto di grazia, pel quale può esser commutata la pena o annullata la condanna. Or se potesse ammettersi che la esistenza di colui, che meritò la pena di morte, fosse incompatibile con la

conservazione della società, come mai fu concesso al legislatore il dritto di conquassare la società rendendo la vita al malfattore? E come mai ponendosi in atto il dritto di grazia, il consorzio civile n'è rimasto incolume? — È anzi notevole che il più delle volte le grazie sono provocate dal voto pubblico e seguite dal plauso universale. Or si penserebbe che così stolto fosse il pubblico e tanto improvvido da richiedere il proprio danno e gioirne? — Se fosse possibile interrogar su questo punto tutti gli uomini della terra, son certo che tutti con intima persuasione risponderebbero che sia arbitrario ed assurdo il supporre la esistenza di un uomo incompatibile con l'esistenza di una società. E se alcuno opponesse al nostro ragionamento un'ostinata dubitazione, avremmo pure di che soddisfarlo. È certo che in alcuni paesi sia stata per qualche tempo abolita la pena di morte: però dimando se in quel tempo si commisero quei reati che prima o poi portavano la morte, o se cessarono. In questa ipotesi l'abolizione della pena di morte troverebbe nel fatto un'apologia che sdegnerebbe l'aiuto d'ogni ragionamento: nel primo caso sarebbe irrepugnabile che la vita dell'autore di quei reati non era incompatibile con la conservazione della società, nè la sua morte necessaria.

Ma si consideri anche più addentro questo fatto importantissimo. Fu abolita la pena di morte in Toscana nell'anno 1786. Per verità non si era nella Toscana più fatto uso di questa pena sin dal 1774, per modo che la legge del 1786 non fece altro che sanzionare una con-

suetudine decennale. Nel 1784 accadde che un calzolaio, già condannato per omicidio, ne commise un altro; e Leopoldo, precorrendo a' ragionamenti di Mably, sottopose il reo a gravissime misure restrittive, e mostrò che neppure in questo caso sia indispensabile far ricorso alla pena di morte. Fu ripristinata pe' reati di lesa maestà al 1790, e per gli omicidii premeditati al 1795. Ebbene, la Toscana per quel tempo non ruinò, e potè mantenersi incolume anche senza l'ultimo supplizio. Anzi non ci ha scrittore che impugni il fatto importantissimo, attestato da molti, che in quel periodo in cui non fu usata la pena capitale, furono i reati meno frequenti. Invero nell'anno 1787 due soli omicidii accaddero in Toscana; due parimente ne avvennero nell'anno 1788, e tanti nel 1789; nell'anno 1790 nessuno: nell'anno 1791 gli omicidii crebbero sino a quattro; nel 1792 a dieci; nel 1793 si ridussero a nove, nell'anno appresso a sette. Il ristabilimento adunque della pena capitale, non fu causato da trista esperienza della sua abolizione. Se felicissimi erano stati gli effetti della prigionia perpetua surrogata alla pena capitale, per quattro anni, non si può attribuire alla mancanza della pena di morte l'aumento degli omicidii che ebbe luogo negli anni seguenti. In quanto poi ai reati politici, dal 1785 fino a' 30 agosto 1790, epoca in cui fu per tali reati ripristinata la pena di morte, non ne accadde alcuno (1); il che con evidenza riferma che

(1) CARMIGNANI, della pena di morte. not. 80.

non dalla Toscana ma d'altronde si attinsero le ragioni per rimettere in uso la pena capitale (1).

Dal rapporto di LIVINGSTON, accolto dal senato della Luigiana, si rileva quanto meglio a prevenire i reati contribuì l'abolire che il mantenere la pena di morte: ed un documento più ineluttabile di questa verità, può trarlo ognuno dal ragguaglio tra le antiche e le nuove leggi.

Intendo che questi felici risultamenti più che dell'abolizione dell'ultimo supplizio erano effetto delle condizioni

(1) BERLINGHIERI ministro di Toscana scriveva a LUCAS: *Ce que je sais bien, c'est que les délits de tout genre ont été beaucoup plus rares alors qu'avant et qu'après. — Sous le regne de Ferdinand commença la révolution de France, et les effets désastreux s'en firent bientôt sentir dans les autres pays. On crut nécessaire de rétablir en Toscane la peine de mort, seulement pour les crimes directs contre l'État et pour les assassinats prémédités.* — LUCAS.

Il chiarissimo Panattoni faceva seguire ad un articolo scritto dall'egregio Salucci su questa mia lezione, la seguente nota.

Questo Giornale ha più volte negata la naturale giustizia e la politica necessità di cotesta pena. Le tradizioni storiche della Toscana dimostrano da qualche tempo che l'OMICIDIO LEGALE non è un espediente che soddisfi alle opinioni prevalenti in un paese civile, ed avanzato nella scienza del diritto penale. Da trent'anni non è stata quì eseguita una sentenza capitale, se pure non havvi qualche caso di consigli di guerra. In questo sono anche notabili le tendenze della nostra magistratura e del Governo. La riforma del 1838 esigeva che la pena di morte non fosse decretata se i giudici non erano unanimi; e la unanimità mancò sempre, meno un sol caso, in cui però sopravvenne la grazia. Avendo poi il codice penale del 1853 ripristinata la pena capitale, con facoltà di defletterne nel concorso di qualche circostanza straordinaria, una tal circostanza è stata sempre trovata, menochè in un caso di latrocinio nel 1856; ma anche codesta volta la grazia sovrana mandò da parte la scure — TEMI, vol. V, p. 682.

in cui si trovava la società, e de' provvedimenti onde quelle condizioni furon promosse e sostenute; ma per impugnare la necessità della pena di morte, basta il dimostrare che abolita in più luoghi non si sciolse la società, non cadde lo Stato. Che se a questo fatto si aggiungerà ancor l'altro, che i reati non si aumentarono e che divennero anzi meno frequenti, si avrà ragione a conchiudere non solo che la pena di morte non sia necessaria a prevenire i reati, non solo che essa sia inutile a questo fine, ma che invece l'abolirla possa efficacemente e meglio contribuirvi.

Nondimeno io stimo che essa ha potuto sembrar necessaria ne'tempi andati. Immaginate un popolo poco incivilito, a cui sono incessante occupazione la guerra e lieto spettacolo le torture e le carneficine; che nel difetto di misure preventive e di un potere sociale invitto ed operoso, si veggia pel più leggiero assalto esposto a gravi pericoli; che la mancanza d'istruzione ed una malvagia amministrazione faccia bisognosa la maggior parte, timidi i buoni, tracotanti i protervi; e quel paese sentirà il bisogno di pascere i suoi sguardi nel sangue de'malfattori; di assicurarsi colla morte di essi, di spaventare i tristi col supplizio. Queste considerazioni però se valgono a scusare i nostri padri, contengono ad un tempo la nostra accusa, quando noi, in condizioni diverse, non ci asteniamo di tinger le nostre mani nel sangue degli uomini.

Fosse pure la pena di morte mezzo efficace e necessario, è desso morale? Indarno si attenterebbe il dritto di

frangere i limiti che gli pone la morale, invano oserebbe sciogliersi da questo freno salutare; chè la coscienza degli uomini, non impura particella del vero, protesterebbe con effetto contro questi colpevoli tentativi. Ed essa non manca di protestare quante volte anelando ad un fine giusto, si adoperi un mezzo, il quale, comunque efficace e necessario, sia nondimeno immorale. Or tale a me sembra la pena dell'ultimo supplizio.

Non è certo conforme alla morale una pena che, scendendo come fulmine sull'animo dell'uomo, scompiglia e prostra il suo spirito, e spalancandogli immaturamente innanzi agli occhi le porte dell'eternità, o gli toglie l'intelletto, o lo costringe a maledir se stesso, la natura, la giustizia degli uomini e quella di Dio.

Oh se potesse intrinsecarsi il nostro spirito in quello di un uomo condannato a morte; se ci fosse dato perscrutare le segrete angosce di un uomo a cui sguardi balena la scure che fra poco dovrà recidergli il capo; noi ad una voce grideremmo che si ritrattasse la condanna, che si abbattesse quella scure!

Non è morale una pena che percuote d'un medesimo modo il figlio che innalzò la sacrilega destra contro del padre, e colui, che vinto dal furore, uccise il suo nemico. — Indarno ad ovviare a ciò si sono sforzati i legislatori di cingere di atre vesti i condannati ed appiccare cartelli sul loro petto; poichè non per questo si accresce o si disgrava la pena.

Non è morale una pena che cadendo sul reo, si spande

anche terribilmente sugl'innocenti. Iddio soltanto può togliere la prole agli occhi de'loro parenti; egli solo può creare gli orfani e le vedove.

Non è morale che dagli uomini sia decretata una pena irremissibile. Quante vittime non sono state immolate per essa all'ignoranza, ad un errore innocente, all'impeto dei casi? I nomi di Dubeaux, di Calas, di Sirven, di Monbailly, di Lebrun, di Langlande hanno acquistata una funesta celebrità; ma di quant'altro sangue innocente non si è macchiato il patibolo! Vorrei che il velo che copre i nomi di coloro, che lo sparsero, si squarciasse; così il pubblico fremerebbe, arrossirebbero i legislatori e si scemerebbe la baldanza della giustizia umana (1). Egli è vero che le nuove istituzioni garantiscono meglio l'innocenza; ma si può mai esser certo che i testimonii non si sieno essi ingannati o che non vogliano ingannare? che le macchinazioni dell'accusato o dell'accusatore saranno vane? che il giudizio de' magistrati sia scevro da ogni passione ed immune da errore? — E non accade tuttodì che condannato un uomo alla morte, ed annullata la decisione

(1) Ricordiamo ancora due esempi recenti. La Corte di Assise della Gironda nel 1848 avea condannato Lesnier, accusato di omicidio, a' lavori forzati. Nel dì 11 marzo 1855 fu chiarita la innocenza di Lesnier, e condannato come autore dell'omicidio a costui prima imputato, Lespaigne. — Mallet, dichiarato colpevole, a' 25 febbrajo, dal giuri inglese, era sul punto di andare alla deportazione, quando, scoperta la sua innocenza, fu dallo stesso magistrato Garden che avea concorso alla sua condanna, sollecitata ed ottenuta la grazia. Ed a fronte di tali esempi non si spaventa ancora, osa ancora l'umana giustizia di decretare pene irrevocabili!

sia con altro esame proclamato innocente? Quante vite incolpabili non sono spente nelle agitazioni di un mutamento politico, le quali starebbero inviolate, se la pena di morte non fosse! Si ricordino i macelli della rivoluzione francese, e le carneficine che nel 99 tolsero violentemente a questa terra le menti più alte, i più nobili animi. Abiuri adunque l'uomo una infallibilità che non è sua; e si confessi impotente a comminare una pena irremissibile, spegnendo una vita ch'ei non basta a ridare.

Non è morale una pena che, sotto il pretesto di far sicura l'esistenza dell'uomo, manomette e calpesta il più saldo propugnacolo di essa, il rispetto ch'egli sente per la vita, l'avversione che gl'ispira la morte. Ci ha una forza segreta nell'universo che stringe gli esseri all'esistenza, e propagandosi rannoda tra loro gli uomini, le famiglie, gli stati: essa è ad un tempo l'inizio ed il fondamento del creato.

Or è strano che la società non si spaventi di abbattere questa forza, di sciogliere que' legami, recidendo le fila della umana vita. Ella conculca in tal guisa il dogma della inviolabilità dell'esistenza dell'uomo; inavvertitamente proscioglie i cittadini dal rispetto che hanno per essa; rompe con violenza il corso della vita, impedisce il morale risorgimento del colpevole, calpesta Dio, la natura e se stessa; e mentre con una mano punisce l'omicida, si rende con l'altra omicida anch'essa! Grave scandalo è per la società che il potere sociale voglia insozzarsi del sangue de' cittadini, ed innalzando il patibolo, installare

una cattedra d'immoralità, a cui i popoli non sogliono essere indifferenti! (1)

Non è morale una pena con la quale il potere sociale assume una piena ed assoluta signoria sulla vita del cittadino. Chi direbbe legittima a' giorni nostri la schiavitù? Eppure essa risparmia la vita, la coscienza, la ragione. E potrà mai giustificarsi la mano che inabile a creare una vita, la spegne, che incapace ad asservire una coscienza, la soffoca, che impotente a vincere il pensiero, lo annulla?

Non è morale una pena che a questi giorni è in aperta contraddizione con la coscienza universale; la quale non dubbiamente si rivela a chiunque abbia fior d'intelletto, e rifulge perspicua a colui che non teme di presenziare ad un giudizio capitale ed alla sua esecuzione. — Una trista preoccupazione signoreggia tutti gli animi allorchè si aprono le porte d'un tribunale che dovrà discutere una causa capitale; essa dura tutto il tempo della discussione delle prove, e si manifesta variamente scolpita sul volto de' giudici, dei testimoni, dell'imputato, de' difensori, del pubblico. Sentono i primi il peso d'un potere eccessivo, e si mostrano irrequieti e perplessi; presentano i testimoni l'esorbitanti conseguenze delle loro dichiarazioni, ed esitano e ripugnano; sentono i difensori l'importanza della loro missione ed osano; presente l'imputato il fulmine

(1) VOLNEY viaggiando per la Francia, dopo la rivoluzione, vide in molti luoghi che i fanciulli per diletto ghigliottinavano i gatti ed i polli.

che gli sovrasta, e si abbatte; il pubblico compassiona costui, plaude a' suoi difensori, s'irrita contro i testimoni, s'indigna contro i giudici, e mostra in tal guisa di sentire l'ingiustizia dell'ultimo supplizio. — Un' ansia indistinta, un silenzio profondo regna dappertutto allorchè si riaprono le porte della giustizia per leggersi la sentenza: involontarii irrompono gli applausi sulle labbra di tutti, s'essa risparmia la vita; ma se ingiunge la morte, tutt' i cuori si restringono. Si ripiglia la parola quando riusciti dal lugubre recinto, sentono il bisogno di raccomandare il condannato alla compassione degli altri. — Ed egli n' è degno: non ci ha pietà che possa adeguare la miserrima condizione di un uomo condannato alla morte. — Dal punto in cui egli ode la sentenza che lo condanna a morire, il suo animo si scompiglia e si abbuia, e se in qualche istante ripiglia la vita, o vaga esterrefatto fra gli spazii dell'eternità, o rimpombando in se stesso freme contro la violenza che gli sovrasta. Non più pensoso di sè, non più sollecito de'suoi cari, privo d'ogni affetto, senza parola, incerto e sospeso fra la vita e la morte, non ha altra coscienza che quella di un dolore ineffabile. — E voi punite un uomo nel punto stesso in cui lo avete renduto immemore della colpa, inconsapevole della pena? — Ciò si sente da tutti, e però la notizia d'una condanna capitale è come l'annunzio d'una pubblica calamità: tutti desiderano ed implorano la grazia, e quando si ottiene, si gioisce come di una vittoria riportata contro la legge. Che se per contrario il voto del pubblico non è soddisfatto,

se si approssima e spunta il giorno dell'esecuzione, è questo un giorno di lutto per gli abitanti del luogo ove s'innalza il patibolo. — È allora che si affaccia alla mente di tutti l'immagine di un uomo che vinto, inerme ed indifeso, oppresso da un potere smisurato, è appensatamente ucciso al cospetto di una moltitudine curiosa ed afflitta che il legislatore sospinge innanzi al patibolo. — Oh se in questo punto fossero tutti interrogati sulla giustizia dell'ultimo supplizio; se a ciascuno fosse dato palesare un libero voto, tutti gli animi si accorderebbero per pronunciare la riprovazione d'una pena esorbitante, ed il patibolo scrollerebbe fulminato dal grido unanime di un popolo!

E nondimeno il popolo accorre alla esecuzione di questa pena: sembra anzi che con avidi sguardi egli ricerchi la vittima destinata; ed è notevole la impazienza con cui l'attende..... Si la moltitudine si affolla e si stringe intorno al patibolo; ma è forse l'odio contro il reo che colà la richiama? È il bisogno di pascere il suo sguardo nello spettacolo d'una penosa agonia? Vien essa per testimoniare il suo orrore pel misfatto, il suo assentimento alla pena, o per attignere nuovi incitamenti alla virtù?... No, risponde DUCPETIAUX: è uno spettacolo che essa attende; è il bisogno di commuoversi, il desiderio di volgere l'ultimo addio al condannato, e compatire alle sue estreme sofferenze: è la curiosità soprattutto, quella stessa curiosità che spronerebbe una parte degli uomini a presenziare al supplizio dell'altra metà del genere umano. — Sono questi

invero i sensi che si rivelano in tutti gli sguardi, che si manifestano in tutti i discorsi, e traspaiono dallo stesso silenzio. — Gli spettatori or si sparpagliano, or si stringono in gruppi; sembrano irrequieti e pensosi. In un punto si favella del reo, in un altro della condanna, che si commenta con neri colori: da un canto si deplora la giovinezza, la inespertezza del condannato; dall'altro si compiange la sua famiglia, i suoi figli: qui s'implora dal cielo misericordia per lui; li s'impreca contro la durezza degli uomini... Ma un lontano mormorio tronca tutti i discorsi, ed indirizza tutti gli sguardi ad un punto: si osserva dappertutto un silenzio luttuoso ed un profondo raccoglimento... il condannato è giunto al patibolo... pochi altri istanti lo disgiungono dall'eternità!... A questa vista quella forza occulta dell'essere ch'è nel petto di tutti si scuote e ripiglia i suoi dritti: alla curiosità, al diletto di commoversi, al pensiero del reato sottentra un sentimento doloroso, indefinibile... Tutti i cuori si serrano, e l'immaginazione, fortemente commossa, risponde in mille guise alle sofferenze del moriente. Mostra egli coraggio? si ammira — La rassegnazione è dipinta sul suo volto? gli brilla ne' sguardi la speranza d'una vita futura? è un martire — Si mostra indifferente? si deplora al suo accciamento — Si avvilito, piange?... oh allora la pietà trabocca, si piange!

È impossibile a dire con parole adeguate quale sia la tempesta de' pensieri ed il tumulto degli affetti nel momento in cui il carnefice tranquillamente s'insignorisce

del condannato incalzandolo sotto la scure!... È morto!

Ecco il triste spettacolo che si offre a' cittadini come documento salutare, come prova della giustizia, come garanzia della pubblica sicurezza!

Ma ne sono questi i risultamenti? L'onesto cittadino si sentirà migliore, più forte contro i suoi vizii e le sue passioni, e più sicuro dopo siffatto spettacolo? Si sentirà egli più confidente verso la giustizia, più rispettoso alle leggi? Rientrando nella sua casa chiamerà egli intorno a sè i suoi figliuoli, e raccontando quanto ha osservato, dirà loro: astenetevi dall'uccidere, perchè altrimenti sarete voi pure uccisi? — Ah no; egli col cuore pieno d'affanno riparerà nelle mura domestiche cercando pace ed oblio: per più giorni si studierà indarno di respingere dalla sua mente le triste immagini di quella scena luttuosa, non senza maledire talvolta la durezza della legge e la crudeltà del legislatore.

Oh se i legislatori veramente si persuadessero esser questi i sentimenti che produce nel petto degli uomini la pena di morte, non tarderebbero a riconoscerla immorale, ed a proclamarne l'abolizione!

CONCHIUSIONE

E già dappertutto sorridono al pensiero i grandi miglioramenti sociali che promettono l'abolizione di questa pena. Chi raggugliando i secoli decorsi all'età presente, avverte quanti soprusi sieno cessati, troverà forse a stupire come ancora di patiboli e di forche sia ingombra la terra. Una guerra incessante travagliava gli antichi popoli, riguardandosi a vicenda come perenni nemici: quindi di saldissime mura e di arcigni castelli ogni città premunita, contesa allo straniero ogni ospitale accoglienza. E se al di fuori era la guerra, al di dentro regnava ancora la gelosia ed il sospetto: onde perfino le domestiche pareti non si tenevano asilo sicuro, se non fossero fornite di ponti, di nascondigli, di armi. Nè gente assuefatta alla guerra poteva non sdegnare gli agresti sudori e gli umili traffichi; quindi la povertà; le campagne deserte, incolte o popolate di boschi; segnate da pochi tortuosi ed alpestri sentieri, fido ricetto dei malfattori; i mari campo alla rapacità de' pirati.

Come solo segno di pubblica sicurezza in siffatti tempi s'innalza di quando in quando nella campagna o in città qualche forca ove pendono le mutilate spoglie dei rei, o

qualche bruno castello sulle rive del mare da cui partono i lamenti de' condannati.

Ma quanto non sono diverse le condizioni de' giorni in cui viviamo! — Tutte le nazioni della terra, legate tra loro con traffichi perenni, si stringono sempre più in amorevole fratellanza; festeggiato lo straniero; atterrate le mura ed abbattute le porte d'ogni città, abbelliti tutti i paesi di leggiadri edifizii, e circondati da fiorenti giardini; le campagne popolate di gente; le vie piane, vigilate dalla pubblica autorità; i mari soggiogati dal vapore, non più paventoso intervallo tra gli uomini; il potere sociale solerte a prevenire i reati, pronto a raggiungere il reo; e però i cittadini, non tardi a miti consigli, trovano ne' loro petti il propugnacolo più fido della comune sicurezza, nel sentimento della forza sociale, nel rispetto per le leggi, nella confidenza per la giustizia.

Ragguagliate infine le antiche leggi penali alle odierne, si scorgerà di leggieri che se più barbare e più frequenti erano le pene ne' tempi andati, più atroci ancora e di maggior numero erano i misfatti. Però dal giorno in cui le pene son divenute più miti e più rare, la proprietà e la vita degli uomini è stata più rispettata, ed anche meglio garantita. Tanto è vero che le pene ed i reati camminano sulla medesima via, e che la civiltà incalzando i malfattori, preme pure ed incalza le leggi che li puniscono.

Cessi dunque un supplizio che applaudito dalla barbarie non può essere che ricalcitante alla civiltà: perocchè s'è stato prima simbolo di comune sicurezza, al pre-

sente si mostra come incomprendibile dritto, come paventato flagello, come tempestoso mare in cui, insieme con una particella dell'umanità, naufragano e si annegano gli affetti più casti, i più gentili pensieri, ancora sacra della civil comunanza.

E qual nobile esempio non darebbe il legislatore, che proclamando l'abolizione della pena di morte, mostrasse in tal guisa di non esser tardo a coronare l'unanime voto de' popoli, ed a compiere il destino de' secoli? — La sua voce risuonerebbe in tutt'i cuori come promessa immancabile di migliore avvenire, ed il suo nome, allorquando in mezzo alla storia del dritto penale, trapasserebbe alle future generazioni raccomandato dal plauso di tutti i viventi!



PROPOSTA

fatta dal Deputato PISANELLI nella Camera dei Deputati di Napoli

Tornata degli 11 agosto 1848

Pisanelli : Dimando che la Camera deliberi intorno all'abolizione della pena di morte, od almeno per ora, nei reati politici — A siffatta proposta mi sospinge l'antica avversione da me professata contro l'ultimo supplizio, nelle presenti condizioni più che mai temibile, e il desiderio vivissimo che in Italia sia decretata l'abolizione di una pena, la cui legittimità fu la prima volta in Italia con salde ragioni impugnata.

Ottenne siffatta proposta l'adesione di tutti gli Uffici della Camera: e però fu stabilito che sarebbe stata discussa nella tornata de' 19 agosto, che noi qui appresso riproduciamo nelle sue parti principali, siccome fu raccolta dagli stenografi.

Pisanelli (dalla tribuna). L'articolo ch'io sottopongo al voto della Camera è il seguente:

« La pena di morte è abolita ». Intendo che votandosi favorevolmente intorno a quest'articolo, è mestieri di stabilire la pena che si deve sostituire, di provvedere al modo come proporzionare le altre pene coi reati

minori. Ma volentieri ed incontanente mi occuperò di questo lavoro quando l'articolo da me proposto sarà preso in considerazione, e son certo anzi che molti tra voi vorranno meco dividere questo nobile carico.

Dovendo ora rimanermi a dimostrare che la proposizione da me fatta sia degna di esser presa in considerazione, io credo di poter raggiungere compiutamente il mio scopo, sol che mi faccia a ricordare la genesi dell'opinione che sostiene la legge da me proposta ed il cammino che ha essa fornito.

Signori, in tre forme si manifesta il dritto penale in tutta la storia del genere umano. — Esso si rivela dapprima come bieca e feroce vendetta. Ritraendo la legge, nell'inizio della società, il sentimento dell'offeso, non può essere che aspra e feroce verso l'offensore. — In un secondo stadio, spiritualizzato alquanto l'uomo e trasportandosi fuori di se medesimo, è chiamato alla gioconda visione di un ordine superiore, alla cima del quale siede un essere giustissimo. Allora è che l'uomo, inchinandosi innanzi ad un tanto essere, attigne al dogma *della giustizia assoluta*: quindi la teorica dell'espiazione e del taglione, quindi il dritto di uccidere chi ha ucciso. Grave errore è certamente questo, che impropria la giustizia divina, tragittandola negli angusti claustri del tempo e dello spazio, e toglie ogni giustizia a questo basso mondo, allogando ne' cieli quella che gli è solo possibile. Ma avventurosamente di questi errori non rimane ora che la dolorosa memoria. — Tardi, ma non indarno, l'uomo

si ripiega in se stesso, studia il suo essere, comprende i suoi privilegi e le sue miserie, le sue virtù e i suoi vizii. Quindi, o signori, si svolge un nuovo infinito ordine di pensieri, il quale, rivocando in esame il passato, crea il dubbio, la critica, la scienza, e genera quella vita diffusa che ha il respiro nell'afflato del primo uomo, e termina nell'estremo sospiro dell'ultimo vivente. (*Benissimo*) Allora si riconosce che il colpevole è un uomo come ogni altro: allora è che si compatisce alle sue sofferenze, e si giudica più misero, più sventurato che malvagio. Si fa ragione allora delle sue lagrime, si valuta il pentimento che tutto lava. — Quando questi pensieri si fanno strada nella mente e nel cuore dell'uomo, si sente necessariamente il bisogno di sospingere sopra altre vie il codice penale. Ma era naturale, era inevitabile che la discrepanza fra gli antichi sistemi e i nuovi bisogni si rivelasse in quella parte ove essa si mostrava maggiore, cioè nella pena di morte, che era ad un tempo la maggiore di tutte le pene: però a questa pena si rivolgono i pensieri degli scrittori e dei filosofi; ma le osservazioni su questa pena non sono in realtà che un preliminare per le riforme del codice intero. — Il primo, o signori, che levò la voce contro la pena di morte fu CESARE BECCARIA, nato in quella città ove ora volano tutti i nostri pensieri, e ch'è il tenero obbietto delle ansie di ogni petto italiano.

Voci. Benissimo, benissimo!

Egli disse: chi è colui che può cedere ad altri il dritto d'uccidere? Chi è colui che nel minimo sacrificio della

libertà ha potuto comprendere il massimo dei beni, la vita? E se ciò si è fatto, come mai si spiega il principio che nessuno possa da se medesimo trucidarsi? — A queste parole stupirono i potenti, inarcarono le ciglia i filosofi. Ma allo stupore ed alla meraviglia successe ben tosto un dubbio fecondo, il quale schiuse un nobile aringo ove armeggiarono tutti i pensatori, cui l'amore di patria scaldava le vene. Io non vi ridirò i nomi di tutti; de' loro ragionamenti farò prova ampia e solenne quando giungerà il tempo di discutere la legge; mi basta per ora l'osservare che quei medesimi, i quali impugnarono la opinione di BECCARIA, non si ristettero però dal raccomandare a' legislatori che in angustissimi cancelli fosse rinchiuso il diritto di punire colla morte; il che prova, che se l'opinione di BECCARIA non trionfò pienamente dei loro animi, pure in gran parte li vinse.

Ma più larghi e più gloriosi trionfi apparecchiava all'opinione di BECCARIA il cammino della civiltà; di alcuni de' quali fu egli medesimo insperatamente avventuroso testimone. Udì egli la voce di PIETRO LEOPOLDO di Toscana, il quale proclamò il principio che il reo è anch'esso un figlio della società, della di cui emenda non si deve mai disperare, ed abolì la pena di morte. GIUSEPPE SECONDO, sospinto dall'esempio di LEOPOLDO, pronunziò l'abolizione di questa pena. CATERINA, ammaestrata dal regno di ELISABETTA, che aveva provato coll'esperienza quanto l'astenersi dall'ultimo supplizio giovasse a scemare i reati, non si rattenne dal dire a' membri incaricati della com-

pilazione del Codice penale, ch'essi dovevano punire il reo, e non imitarlo, e che quando un membro è infermo è debito medicarlo e guarirlo, ma non troncarlo. CARLO-FEDERICO, Margravio di Dourlach, abolì anch'egli la pena di morte. — Ma non i soli nomi di questi principi potrebbero gloriarsi di aver rotta la scure nelle mani del carnefice, se le riforme non fossero state interrotte dalla rivoluzione francese che arditamente tentava di raggiungere per nuove e più alte vie i destini del dritto. Ma pure per poco mancò che la stessa rivoluzione francese non santificasse l'aurora della sua vita coll'abolizione dell'ultimo supplizio!

Le guerre di Europa sconvolsero gli ordinamenti governativi, fecero sospettosi i principi, diffidenti i popoli; ma il principio della civiltà, non caduco nè perituro, vivificato dalla rivoluzione, emerse dalle guerre anche più forte e più vitale; e come gli uomini ebbero tregua, frutticò. Quindi nel 1816 un nobile filantropo di Ginevra proponeva al Consiglio di quel paese l'abolizione della pena di morte; nel 1821 fu decretata in Portogallo, con la legislazione che cadde con le Cortes; fu proposta nel 1822 da LIVINGSTON nel senato della Luigiana che accoglieva quella proposizione; nel 1823 il consiglio di Otaiti, sulle parole del vecchio PARI, il quale, col Vangelo alla mano, persuase che la legge di Cristo abborriva da una pena tanto crudele, la proscrisse; nel 1825 si istituiva in Francia una società che, dicendosi giustamente cristiana, aprì un concorso per l'abolizione della pena di

morte; nel 1826 un somigliante concorso era stabilito in Ginevra da DE SELLOŃ; nel 1829 un'altra società sorgeva in Inghilterra, proponendosi lo scopo di diminuire i casi in cui la pena di morte fosse applicata. Il sistema penitenziale era stabilito in Ginevra, in America, in Inghilterra, in Francia, dovunque reclamato. — Ogni condanna di morte insidiata dai voti del popolo; ed il potere, espugnato dall'impeto del vero, non di rado ha coronato il desiderio comune. — Signori, questi sono i fatti, ed innegabili; interrogateli ora voi, ed io son certo che ne trarrete quel solenne responso, ch'è scolpito nella legge da me proposta.

E per vero in varii tempi, tra genti diverse, in mezzo a costumi differenti, il potere sociale si è mostrato armato della scure, pronto a mozzare il capo dei malfattori, e le coscienze degli uomini non si sono turbate; non si sono spauriti i cittadini a questa vista; hanno anzi essi applaudito alla esecuzione della pena di morte che hanno stimata necessaria come misura di comune sicurezza. Ma se giunto un tempo, si è levata pure una voce contro l'ultimo supplizio, s'essa ha trovato un eco nel cuore di tutti, e nella voce di quei filosofi che si mostrarono consci delle mutate condizioni del genere umano; se penetrando nella reggia, si è insinuata nell'animo de' principi, e si è manifestata nelle loro leggi; se si è fatta udire al tempo stesso tra i tumulti delle ringhiere di Europa, e nei sereni consigli dell'America; se fortificata per le labbra di mille scrittori, ha rintronato severamente nella

coscienza di tutti; direte voi ch'essa non sia la voce del vero? — No, o signori: una opinione come quella di CESARE BECCARIA, che può gloriarsi della storia di cui essa risplende, non è, nè può essere una menzogna. Essa rappresenta la verità; la sua storia è la storia di noi stessi, la storia del pensiero umano; e vivrà quanto vivono i grandi intelletti ne' quali si accolse solitaria, e fu chiamata utopia; quanto vivono i martiri che col loro sangue prepararono la conversione alla fede, e fu chiamata ribellione; quanto vivranno i principi e i popoli che l'aggiungeranno nella lista dei dritti dell'uomo, e sarà chiamata istituzione! (*Benissimo!*) Ed io vi ho anzi dimostrato che la opinione di CESARE BECCARIA non è che una parziale derivazione di quella fiumana dell'essere, la quale, non che gl'individui ed i legislatori, preme ed incalza le nazioni ed i secoli. — Vorreste voi arginarla o impedirne il corso? No per certo. — Adempite piuttosto al glorioso legato che v'impone la civiltà: il quale, se è santo per ogni uomo, è santissimo per chiunque preme la terra e respiri l'aure d'Italia (*Applausi prolungati*).

De Blasiis chiede che si differisca la discussione, essendo gravissimo l'argomento.

Presidente. L'autore della proposta vorrebbe che si differisse?

Pisanelli. Io non lo desidero; ma non ripugno che sia soddisfatto il voto de'miei compagni.

Avossa. La quistione pocanzi agitata dall'eloquente oratore sig. Pisanelli è una quistione grave, solenne, è un

grande problema, e forse il più grande dei problemi sociali. La scienza, la critica, la storia dettano oracoli contraddittorii, e il pro e il contra su questo tema ha avuto propugnatori potentissimi.

Io ho molti e profondi dubbii su tal questione, dubbii che ho bisogno di depositare nel seno di questo distintissimo congresso, dubbii de' quali non posso desiderar nulla di meglio che d'essere liberato, ma dietro una discussione matura, coscienziosa, plenaria. Gli argomenti, che questa mane l'oratore ha fatto balenare, sono gagliardi, e molti di essi nuovi, e tutti mirabilmente esposti. Io dunque ho bisogno di studiarli, di meditarli, sia per abbracciarli, come spero, sia per combatterli come non vorrei.

Domando dunque dalla benevolenza della Camera che la discussione sia rimandata al primo giorno che avremo noi libero, fatta la discussione delle leggi importantissime e nè più prorogabili della Guardia-Nazionale, e del Municipio.

Pica. Rilasciare la discussione di una legge così interessante può essere per la Camera sorgente di amari rincrescimenti, e dirò quasi di rimorsi, se per avventura una testa di più cadesse infrattanto sotto la mannaia omicida. Quindi, discussa la legge sulla Guardia Nazionale, prima che verremo a discutere quella municipale, si potrebbe deliberare sulla proposta Pisanelli.

Cagnazzi. Io vi prego, signor presidente, ad invitare i deputati ad occuparsi de' miglioramenti da indursi nelle prigioni, e discutere poscia gli argomenti filantropici che

ci ha porti il sig. Pisanelli. Che giova impedire la pena di morte, che giova far restare in vita gli uomini, se questi salvi dalla morte (e non si considera questo fatto), vengono poi tormentati con pene peggiori? Quello di che dobbiamo precipuamente occuparci è di studiare i mezzi come agire sull'animo de' scellerati per farli migliori e non rendere la loro vita peggiore della morte.

Presidente. Certamente di questo grave argomento la Camera non mancherà di farne subbietto de'suoi lavori: ora dobbiamo solo determinare il tempo in cui sarà discussa la proposizione del sig. Pisanelli.

Mancini. Poichè non è pronta ancora la proposta della legge municipale, non veggo la ragione di aggiornar dopo di essa la presente discussione. Io appoggio la opinione dell'onorevole deputato Pica. Credo che verrebbe ad esser ferita la riputazione della Camera, quando da una sua qualunque deliberazione potesse sospettarsi, che nel suo concetto esister potesse qualunque bisogno superiore a quello di proteggere la vita stessa degli uomini, e soprattutto in un momento, in cui le nostre carceri son piene di centinaia d'infelici, sul capo de' quali pende la minaccia di un giudizio capitale per reati politici. D'altronde io osservo che la legge sui municipii è un'opera lunga e non esente da difficoltà.

Molte voci. No, no.

Mancini. Questo è almeno il mio convincimento. Credo che in questa materia dell'ordinamento de' municipii noi italiani abbiamo l'obbligo di scostarci da servili imitazioni,

perchè abbiamo famose tradizioni ed utili documenti trasmessici da' nostri maggiori, gli esempi e l'esperienze de' quali debbono essere attentamente estimati, senza partecipare al superbo vezzo dell'età presente, che disgraziatamente è usa a rigettare e disapprovare tutto quello che fu di altri secoli. Credo ancora doversi trarre profitto dalle esperienze fatte in altri paesi su questo argomento, e fin dagli errori altrove commessi, procedendo al confronto ben meditato di tutti quegli elementi che da simili fonti si otterranno, perchè così solamente potremo avere una buona e durevole legge sui municipii, ed appagare le giuste espektazioni del paese. Non mi pare perciò conveniente che si decida di rimandare all'evento di queste gravissime discussioni, che potranno prendere lungo tempo, l'esame della mozione sull'abolizione della pena di morte, e specialmente nelle materie politiche: proporrei quindi alla Camera, che volesse almeno collocarla in mezzo tra la discussione della legge sulla Guardia Nazionale, e quella della legge su i municipii, perchè non trattandosi che di deliberare unicamente per ora sulla presa in considerazione della proposizione del sig. Pisanelli, un tal esame non richiederà che un solo giorno.

Pisanelli. Aggiungo, signori, uua notizia di fatto che potrà essere opportuna, perchè la Camera deliberi con cognizione di causa. S'essa differisse la discussione al tempo, in cui sarà spedita la legge sulla Guardia Nazionale, ed anche la legge municipale, questo sarebbe lo stesso che differirla indeterminatamente senza opportunità

e senza vantaggio. Della legge sulla Guardia Nazionale speriamo certamente che la discussione cominci nella tornata ventura; ma quella intorno a' municipii, per la quale io ed altri miei colleghi abbiamo presentato un progetto, deve passare ancora agli Uffici, e debbo pure dichiarare che noi stessi abbiamo sentito il bisogno di ritirarlo per aggiungervi alcuni emendamenti importanti, pria di venire alla discussione. Però essendo lontano il tempo in cui ci sarà dato esaminare la legge intorno ai municipii, credo che la discussione sulla mia proposta dovrebbe posarsi soltanto all'esame della legge sulla Guardia Nazionale (1).

APPENDICE

Altra proposizione fatta alla Camera dal Deputato MANCINI.

Per dar compiuta notizia di quanto si trattò nella Camera Napolitana intorno a questo argomento gravissimo, aggiungiamo che il differimento della discussione della

(1) Così fu statuito; ma pochi giorni appresso fu la Camera prorogata, per modo che neppure la legge sulla Guardia nazionale potette discutersi. — Riconvocata novellamente, fu dopo poco tempo sciolta — e per questa ragione mancò alla Camera napoletana la gloria di decretare l'abolizione della pena di morte. Può invero ognuno ricordare che tra gli oratori della Camera, il solo Avossa si mostrò dubbioso sulla proposizione del deputato Pisanelli.

proposta innanzi riferita del Pisanelli, ed i dubbii su gli ostacoli che essa per avventura avrebbe potuto incontrare nel seno della Camera de' Pari o nella sanzione del Principe, suggerirono indi a poco al Deputato PASQUALE STANISLAO MANCINI un'altra proposizione, la quale ottenne pure l'appoggio degli Uffizii come mezzo opportuno di transizione e di apparecchio della opinione pubblica alla invocata abolizione. Ma per questa nuova proposizione mancò benanche il tempo al suo sviluppo per parte del proponente ed alla discussione sulla presa in considerazione. Essa venne presentata alla Camera ne' termini seguenti:

« L'immediata abolizione della pena di morte, nè solamente pe' reati politici, ma in tutto il sistema penale, è da molti anni una delle più meditate convinzioni del mio intelletto, come il più fervido tra i voti del mio cuore (1). Mi sono perciò associato con tutte le mie forze alla proposizione già fatta in questa Camera a tal fine dall'onorevole deputato *Pisanelli*; ed il giorno in cui vedrò esaudito quel mio voto e decretata dal potere legislativo la sospirata abolizione, sarà il più lieto della mia vita.

(1) Il MANCINI anch'egli, come professore di Dritto Penale in Napoli, aveva costantemente per molti anni dettata al suo uditorio una Lezione contro la pena di morte. — Ed incaricato egli stesso dal Governo della Repubblica di Sammarino di compilare il Progetto di un CODICE PENALE per uso di quel piccolo Stato, avanzò venerando delle antiche libertà Italiane, con suo rapporto del 16 agosto 1847 aveva proposta l'abolizione della pena di morte nel nuovo Codice; ed il Consiglio Legislativo Sammarinese a 15 marzo 1848, aderendo alla proposizione, ad unanimi suffragi l'aveva decretata.

« Ma sventuratamente l'autorità di antiche tradizioni ed abitudini, dovunque una simile riforma fu proposta, diede luogo a discussioni lunghe, ad eccessivi timori, e sovente ad un risultamento ultimo sfavorevole alla causa della giustizia e dell'umanità.

« D'altronde il nostro codice penale ha ereditato dal codice penale francese lo spirito di prodigalità della pena di morte, scritta quasi in ognuna delle sue pagine: ed intanto posso far testimonianza io stesso nell'esercizio della difesa degli accusati di essermi con orrore incontrato in più di un fatale sperimento della fallibilità de' giudici a danno di uomini troppo tardi riconosciuti innocenti; e con ciò una profonda persuasione è venuta ad ingenerarsi nell'animo mio, che i consueti metodi di deliberazione, e le ordinarie presunzioni nelle quali ogni decisione di reità viene a risolversi, riescono insufficienti nell'applicazione di una pena per sua essenza irreparabile.

« È per ciò, che la speranza della completa abolizione dell'immane supplizio non deve apportar ritardo ad un'altra urgente e salutare riforma, più semplice e meno ardua, ma per ciò appunto più facile ad ottenere immediata attuazione, e che gli stessi fautori della pena capitale sarebbero forse men disposti a combattere. Essa ha per iscopo di limitare fin d'ora la frequente applicazione della pena di morte, e di scemare i gradi di probabilità dell'errore giudiziario in condanne di tal natura, adottando all'uopo l'esperienze legislative felicemente fatte in tal senso in altri paesi e le norme introdotte in alcuni de' più

recenti codici. E non è chi non veda, quanto con l'adozione di simili provvedimenti la soluzione della stessa quistione generale della già proposta abolizione venir possa gradatamente agevolata e fatta men lontana.

« Per siffatte considerazioni sottopongo alla Camera la seguente

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1. « In tutt' i misfatti puniti dalle leggi in vigore colla pena di morte, fino a che questa pena sarà mantenuta, essa sarà applicata soltanto quando nella decisione di condanna concorra la *unanimità* di voti in tutte le quistioni di fatto e di dritto, le quali riguardino sia l'esistenza o il grado della reità, sia l'applicabilità o la misura della pena.

« Mancando la unanimità de' voti, si discenderà di dritto all'applicazione della pena dell'*ergastolo*.

ART. 2. « Pe' vecchi che abbiano oltrepassato l'anno settantesimo, e pe' sordi-muti dichiarati imputabili, la condanna alla pena di morte sarà sempre sostituita da quella dell'*ergastolo*.

ART. 3. « La stessa sostituzione avrà luogo in tutt' i

(1) L'*ergastolo* del Codice Penale Napoletano è la pena massima dopo la morte: essa consiste nella reclusione *a vita* del condannato nel forte di un'isola.

casi, ne' quali dall'epoca del commesso reato a quella della decisione definitiva di condanna siansi lasciati trascorrere più di tre anni. Il tempo, durante il quale l'imputato colpito da ordini di arresto fosse stato in fuga, o fosse evaso da' luoghi di pubblica custodia, non sarà compreso nel calcolo de' tre anni.

Art. 4. « Tutte le condanne a pena capitale non ancora eseguite, le quali non siano state pronunziate ad unanimità secondo l'articolo 1°, o contro persone diverse da quelle indicate nell'art. 2°, e nel termine designato nell'articolo 3°, restano in forza della presente Legge commutate in quella dell'ergastolo ».

Il Deputato

MANCINI.

